

INDICE

1. POLITICA INDUSTRIALE

1.1 MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

1-Infrastrutture petrolifere strategiche

Art.

(Infrastrutture petrolifere strategiche)

5. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

6. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all'interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239 (che a sua volta rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, con specifico riferimento alle procedure di autorizzazione degli impianti).

In tale contesto si prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale.

2-Riduzione oneri di allacciamento per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione

Art.

(Riduzione oneri di allacciamento per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione)

1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure idonee ad assicurare che nei codici di rete e di distribuzione, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità operative finalizzate a ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché a ridurre le penali previste per i medesimi impianti nel caso in cui le richieste di fornitura di metano per autotrazione superino la capacità impegnata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure finalizzate a ridurre i costi di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione del metano, in particolare nelle aree in cui tali impianti siano presenti in misura limitata, e a ridurre le penali che questi soggetti devono versare alla società che gestisce la rete di trasporto nel caso in cui le richieste di fornitura di metano per autotrazione da parte degli automobilisti superino la capacità giornaliera prevista, in modo da favorire la crescita del numero degli impianti e gli investimenti ad essi relativi.

3- Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore

Art.

(Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore)

1. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1.

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l'articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

2. Fermo restando l'articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall'Italia.

4. Fino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, attraverso nuove più stringenti norme europee di sicurezza, sta registrando importanti incrementi di investimento in tutti i paesi. La piattaforma continentale italiana, in particolare nelle aree marine del Canale di Sicilia, presenta prospettive di sviluppo di infrastrutture di produzione di idrocarburi molto consistenti, che potrebbero consentire investimenti di alcune centinaia di milioni di euro in tempi brevi. La mancata definizione dei limiti di sovranità dell'Italia con altri stati

rivieraschi, in particolare con Malta, impedisce la programmazione da parte delle imprese degli investimenti di ricerca e di sviluppo.

Con la norma proposta, sviluppata di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, si definisce tale limite in base a criteri oggettivi e in conformità alle prassi internazionali in attesa di ratificare i conseguenti opportuni accordi con gli Stati frontisti.

4- Disposizioni a favore dell'uso del metano per autotrazione nelle regioni sede di impianti di rigassificazione di GNL

Art.

(Disposizioni a favore dell'uso del metano per autotrazione nelle regioni sede di impianti di rigassificazione di GNL)

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto una ricaduta dei benefici derivanti dalla maggiore disponibilità di gas metano, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite misure idonee ad assicurare che i residenti nei territori delle suddette regioni possano ottenere una riduzione pari al 15 per cento del prezzo di acquisto del metano per autotrazione presso le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle regioni medesime che dispongono di impianti per la distribuzione di metano. Le misure di cui al presente comma sono disposte a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel caso della presenza sul territorio regionale di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto o degli impianti ad essi connessi, oltre alle misure di compensazione territoriale già disposte, si ritiene opportuno utilizzare la maggiore disponibilità di metano sul territorio regionale incentivando, anche a fini ambientali, l'uso del metano autotrazione.

In tal modo si favorisce contemporaneamente la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione – attraverso la crescita del consenso dei residenti favoriti da un'offerta favorevole di carburanti sul territorio - e lo sviluppo della rete di carburanti ecologici, grazie all'incentivo all'uso di auto a metano, favorendo le piccole e medie imprese locali operanti nel settore del montaggio e della revisione dei veicoli a metano.

Le generiche misure previste dall'art.45 comma 2 della legge n.99/2009 anche a favore delle regioni interessate da tali impianti, vengono dalla nuova norma specificate in modo tale da consentire che i residenti in tali regioni (attualmente Veneto e Liguria dove operano i due impianti attualmente in funzione, ma a breve la Toscana, dove è in costruzione un nuovo impianto, e poi altre regioni dove sono ubicati altri progetti simili) possano ottenere una riduzione del 15 % del prezzo del metano per autotrazione alle stazioni di servizio ubicate in tali regioni provviste di tale carburante.

La riduzione del prezzo, con modalità da definire con decreto ministeriale su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, competente in ambito tariffario, può essere operata mediante un intervento sui corrispettivi di

trasporto e distribuzione relativi al vettoriamento nei gasdotti del gas metano per autotrazione, senza pertanto richiedere nuovi o aggiuntivi oneri per il bilancio statale o degli enti locali.

5- Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento

Art.

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3," sono sostituite dalle seguenti: "con gli obiettivi di politica energetica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3";

b) all'articolo 3:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica energetica nazionale nel medio e lungo termine.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato, con la medesima procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate»;

2) al comma 3, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta, dei pareri previsti per il rilascio degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il rilascio dell'atto autorizzativo o concessorio sia prevista l'intesa con la Regione interessata, l'intesa stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo, non pervenga il motivato diniego da parte della regione. In caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni successivi, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate.»;

4) al comma 5, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

5) al comma 6, le parole: "agli obiettivi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità e ai requisiti di cui al comma 2";

6) al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

7) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento.

6 - Norme per promuovere investimenti nell'ambito delle concessioni demaniali per depositi e stabilimenti costieri

Art.

(Norme per promuovere investimenti nell'ambito delle concessioni demaniali per depositi e stabilimenti costieri)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in infrastrutture nei depositi e stabilimenti costieri di prodotti petroliferi, dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è inserito il seguente:

“4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata pari ad almeno venti anni.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività degli impianti e depositi costieri di prodotti petroliferi è sottoposta ai sensi della legge n.239 del 2004 ad autorizzazione con durata pari alla vita produttiva dell'impianto.

Tali impianti costieri risultano strategici per l'approvvigionamento energetico di greggio e prodotti petroliferi dall'estero. Attualmente il sistema delle concessioni demaniali marittime per usi energetici risulta disomogeneo sia in termini di durata che di canone. La durata media delle concessioni demaniali per tali impianti è attualmente di soli 4 anni, e tale periodo non consente l'ammortamento degli investimenti necessari per assicurare lo svolgimento di tale attività, dichiarata di pubblica utilità.

Risulta pertanto necessario emanare una disposizione che consenta di armonizzare la durata delle concessioni degli impianti e depositi costieri energetici e delle opere connesse (banchine, tubazioni, pontili) determinandola, in analogia ad altre concessioni, in almeno 20 anni, in modo da tenere conto degli investimenti. Rimangono valide tutte le condizioni e modalità degli atti concessori, nonché l'adeguamento annuale del canone previsti dalla normativa vigente in materia.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

7-Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

Art.

(Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.

2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell'Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.

3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.

4. L'autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE

All'articolo 2 vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 230/95 semplificando le procedure di autorizzazione delle opere di smantellamento degli impianti nucleari in carico a SOGIN.

Al comma 1 viene data la possibilità alla Sogin di segnalare le priorità per le autorizzazioni dei progetti relativi alle attività di smantellamento

Al comma 2 si prevede il termine di approvazione da parte delle Autorità di controllo per progetti già presentati

Al comma 3 si prevede la procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 articoli 14 ter e 14 quater semplificando la procedura di ottenimento delle autorizzazioni ai progetti di cui al comma 1 e 2.

Al comma 4 si introduce la prerogativa di utilità, indifferibilità e urgenza per i progetti di cui ai commi 1 e 2 con conseguente inglobamento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere.

8-Semplificazioni operative per il settore petrolifero

Art.

(Semplificazioni operative per il settore petrolifero)

1. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo che, a decorrere dal 2011, le medesime imprese siano esclusivamente soggette a controlli, sin dalla fase preliminare, su un campione non superiore al 5 per cento del totale, salvo quelle per le quali sia stata accertata la violazione del divieto di traslazione."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo. È abrogato il decreto del Ministro delle Finanze 6 marzo 1997, "Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede norme che semplificano le attività del settore petrolifero con particolare riferimento a:

- riguardo alla norma prevista nel DL 112/08 che prevedeva il divieto di traslazione per le imprese petrolifere dell'addizionale del 6.5% dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, si stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2011, le stesse imprese siano soggette esclusivamente a controlli, sin dalla fase preliminare, su un campione non superiore al 5% del totale, salvo quelle per le quali sia stata accertata la violazione del divieto di traslazione.
- abrogazione dell'obbligo di colorazione della benzina senza piombo.

9 - Riduzione tariffe energetiche

Art.

(disposizioni per accrescere la sicurezza e l'efficienza dei settori energetici)

Al fine di contribuire al contenimento dei costi sostenuti per le forniture di energia dai consumatori domestici e dalle imprese e al sostegno dei nuovi investimenti in infrastrutture, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle proprie competenze, verifica che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite monitoraggio dell'uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito della valutazione dei Piani di cui al comma 1, può adottare indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso comma.

Per esigenze di sicurezza del sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema sui prezzi dell'energia elettrica, le Regioni e le Province autonome assicurano che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2001. A tale scopo, entro 90 giorni le regioni emanano specifici atti di indirizzo alle province, ove delegate allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.387/2002, e ai Comuni per l'applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 28/2011.

Per le medesime esigenze richiamate al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete.

10 - Efficienza energetica – Detrazione rimodulata

1. Le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso comma 1, i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1, commi 349 e 360, della legge 27 dicembre 2006, 296, dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tabella A.- Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296. Modifiche alle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente				
Commi art. 1, l. 27 dicembre 2006 n.96	Tipo di intervento	Percentuale di detrazione dall'imposta lorda	Valore massimo detrazione (€)	Costi unitari massimi (al netto dell'IVA)
c. 345	Strutture opache orizzontali di copertura verso l'ambiente esterno.	52	60.000	200 € /m ²
c. 345	Strutture opache orizzontali di solaio inferiore (pavimento) verso l'ambiente esterno.	52	60.000	100 € /m ²
c. 345	Strutture opache verticali verso ambiente esterno.	52	60.000	150 € /m ²
c. 345	Chiusure tecniche apribili o assimilabili (porte, finestre e vetrine comprensive di infissi) se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione per singolo appartamento o singolo locale, o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	41	40.000	450 € /m ²
C. 346	Installazione di pannelli solari piani vetrati o sotto vuoto per la produzione di acqua calda sanitaria.	52	50.000	800 € /m ²
c. 347	Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare inferiore a 35 kW.	41	7.000	
c. 347	Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare superiore o uguale a 35 kW.	52	50.000	
c. 347	Installazione di pompe di calore ad alta efficienza.	52	50.000	
c. 347	Installazione impianti geotermici a bassa entalpia.	52	80.000	
c. 358	Installazione di motori ad elevata efficienza , nonché sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza.	Rimane invariato rispetto all'articolo 1, comma 358 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni		
c. 359	Installazione di variatori di velocità (inverter).	Rimane invariato rispetto all'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni		

11 - Realizzazione (anche in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti) delle infrastrutture a banda larga ed ultralarga - (in corso di redazione)

12 - Limiti campi elettromagnetici

Art.

In coerenza con le finalità di cui all'art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz· è modificato sulla base dei seguenti criteri:

a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

b) i valori di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all'allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B;

c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;

d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l'uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore delle telecomunicazioni e' caratterizzato da un'elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:

una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell'intrattenimento (internet ovunque);

una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);

un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

l'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TIC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del CEI.

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l'intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione de/"va/ore di attenzione" e dell'"obiettivo di qualità".

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a "permanenze prolungate", mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all'aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all'aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli "obiettivi di qualità".

In particolare la disposizione proposta, anche nell'ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l'obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l'incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.

13 - Semplificazioni procedure di identificazione e registrazione utenti per l'accesso ad internet

Dopo l'art. 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto il seguente comma:

"2bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio e ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2."

Motivazione: Con la recente abrogazione di alcune delle previsioni dell'art. 7 del c.d. decreto Pisanu (D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge n. 155/2005) sono venuti meno una serie di obblighi posti in capo ai gestori di punti di accesso internet e di hot spot wifi. Ciò ha rappresentato senza dubbio una facilitazione per l'utilizzo di internet, a beneficio della collettività. D'altra parte, tale innovazione ha generato, da un lato, una rilevante asimmetria regolamentare a sfavore dei gestori che, utilizzando una diversa tecnologia (e segnatamente quella mobile) sono tutt'ora obbligati a identificare ed acquisire informazioni dell'utenza prima di attivare il servizio, a fronte di elevati oneri economici necessari per la registrazione e l'archiviazione di tali informazioni; dall'altro, tale asimmetria si riverbera anche in termini di sicurezza e prevenzione dei reati, poiché chi oggi utilizza postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso ad Internet tramite wi-fi potrebbe farlo senza essere identificato, e dunque in completo anonimato.

1.2 INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

14- Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale. Programmi speciali per le aree di crisi

Art.

(Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale, Programmi speciali per le aree di crisi)

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito denominata Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo di attuazione degli interventi previsti.

2. I Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da attuare, promuovendo prioritariamente iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse, gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, quelli da realizzare mediante partenariato pubblico-privato, nonché le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa. Nell'ambito del Programma può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture. Gli interventi da attuare sono individuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. L'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, è regolata da appositi accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive. Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi attuati mediante accordi di programma sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi possono attuarsi anche mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all'Agenzia. Le attività dell'Agenzia sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo e economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.».

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole "dell'accordo di programma di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli accordi di programma di cui al comma 3".

4. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

5. All'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituiti dal come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché a valere sulle risorse disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo (***)).

RELAZIONE

L'articolo in esame introduce alcune misure volte ad accelerare e rendere più flessibili le procedure in materia di interventi per le aree industriali in crisi, rivedendo la disciplina dettata dalla legge n. 99 del 2009.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame, è sostituito il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009.

Al comma 1, si prevede che i Programmi speciali per le aree di crisi - finalizzati al sostegno dello sviluppo economico, della competitività territoriale, dell'attrazione di nuovi investimenti e della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché rivolti all'accelerazione degli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali - vengano proposti ed attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, in base alle direttive emanate con il decreto di cui al successivo comma 5 e vengano approvati dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate. Lo stesso Ministero provvede poi annualmente a trasmettere al CIPE un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

Al comma 2, viene fornita la definizione dei contenuti dei Programmi speciali per le aree di crisi, attraverso cui promuovere prioritariamente e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

le iniziative per la sicurezza,

la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse,

gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti,

gli interventi da realizzare mediante partenariato pubblico-privato,

le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa,

l'eventuale realizzazione di infrastrutture.

Al comma 3, si dispone che l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, venga disciplinata da appositi accordi di programma, per quanto concerne:

il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori,

le modalità di esecuzione degli interventi,

la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate,

i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive.

Viene altresì prevista la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi, attuati con le modalità di cui sopra.

Al comma 4, si prevede che, per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico utilizzi, ai fini della semplificazione ed accelerazione del procedimento, le conferenze dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si prevede altresì che, tra gli strumenti per l'agevolazione degli investimenti produttivi, vi sia anche il regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Al comma 5, si prevede che le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, di cui al comma 1, vengano definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che le attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A vengano disciplinate mediante apposita Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame dispongono interventi di coordinamento, tra cui l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2010, e individuano le risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi.

15- Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni

Art.

(Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni)

“1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all’art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente, per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei Programmi speciali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall’articolo (***) . Resta fermo quanto previsto dall’art. 8-bis, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle quote di cui al comma 1”.

RELAZIONE

La norma proposta è diretta a consentire il reimpiego delle risorse rivenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento per garantire, nonostante la difficile congiuntura, un adeguato afflusso di finanziamento allo strumento dei contratti di sviluppo, che rappresenta uno degli assi strategici della politica di incentivazione dell’attività imprenditoriale, essendo volti a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

16- Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Art.

1. Al comma 361-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole "con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie" sono aggiunte le seguenti: "e per le reti da esse costituite, nonché per le imprese che realizzano nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca,".

2. Al comma 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni dell'art. 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono volte a modificare il meccanismo allocativo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge n. 311/2004.

Esse stabiliscono che il 50 per cento delle risorse del FRI, che risultino non utilizzate al 31 dicembre di ogni anno (in prima applicazione al 30 giugno 2011), sia destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese, con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni, da concedere in forma di aiuto de minimis e di durata non superiore a 15 anni. E' previsto altresì che ulteriori criteri per l'applicazione delle citate disposizioni possono essere stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ritiene necessario pertanto, ferma restando la priorità per le PMI, orientare i fondi in questione allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della collaborazione in rete tra imprese e tra queste e gli enti di ricerca; temi, com'è noto, che rappresentano i punti cardine per il rilancio della competitività, poiché promuovono il trasferimento tecnologico e il riposizionamento strategico delle filiere produttive su tecnologie innovative.

Si tratta, peraltro, di obiettivi pienamente confermati nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) attuativo della strategia europea per il 2020.

Per le stesse ragioni, che sottendono all'esigenza di intervenire in una materia di primaria competenza del Ministro dello sviluppo economico, nonché di assicurare un utilizzo delle risorse sempre coerente con le esigenze dello sviluppo e della politica industriale, si ritiene imprescindibile che il decreto con il quale si stabiliscono ulteriori criteri applicativi delle norme di cui trattasi sia adottato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

17-Istituzione Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (in corso di redazione)

18. Misure a sostegno dell'innovazione e della ricerca (in corso di redazione)

19- Misure di promozione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori

Al fine di assicurare lo sviluppo e la continuità dell'offerta formativa realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", la dotazione del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 875, è pari a 15 milioni di euro annui.

Per promuovere la formazione di tecnici superiori attraverso l'integrazione delle risorse degli enti territoriali, delle imprese e di altri soggetti istituzionali e sociali, i consigli di indirizzo e le giunte esecutive delle fondazioni di partecipazione, di diritto privato con finalità pubbliche, che configurano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 adottano, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delibere con la previsione di voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali autonomamente definiti da ciascun ITS.

Relazione illustrativa

La legge 296/06, art. 1, co. 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 144/99. Successivamente, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007 ha previsto – nell'ambito della suddetta riorganizzazione – la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Gli Istituti Tecnici Superiori sono stati poi configurati con il DPCM 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori". Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale (1.800/2.000 ore di formazione, comprensive di stage anche all'estero) per far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell'Ue, e definite dal programma "Industria 2015". Gli ITS sono configurati secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, nell'ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni nell'esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento. A far data da settembre 2011 hanno avviato le loro attività 59 Istituti Tecnici Superiori, costituiti con la partecipazione di 127 Istituti Tecnici e Professionali, 258 imprese, 76 Enti territoriali, 68 tra Università e centri di ricerca, 111 strutture di alta formazione.

Il comma 2 della proposta prevede la possibilità, per i consigli di indirizzo e per le giunte esecutive delle fondazioni di partecipazione di diritto privato con finalità pubbliche, che configurano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), di adottare delibere con la previsione di voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali autonomamente definiti da ciascun ITS.

Tale proposta favorisce la partecipazione delle imprese agli ITS.

20- Introduzione di misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo concernenti il settore ricerca

Art.

Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'erogazione dei contributi entro 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex-post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per le valutazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla definizione di accordi di programma e contratti di ricerca, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca può avvalersi del supporto di ricercatori o di strutture esistenti presso gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca o universitari, nel rispetto dei principi regolanti l'incompatibilità o il conflitto di interessi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, l'adempimento assume natura di condizione risolutiva del rapporto e revocatoria del finanziamento. Per la conclusione delle relative procedure valutative, l'Amministrazione si avvale delle risultanze documentali.

Nell'ambito dei procedimenti relativi a progetti di ricerca industriale, per ciascun progetto, si individua l'impresa che in qualità di capofila svolga le seguenti funzioni:

- a) rappresentare tutte le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
- b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la proposta o progetto di ricerca e le sue eventuali variazioni;
- c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi e delle eventuali variazioni;
- d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

Per i contributi o crediti agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concesse, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il finanziamento di progetti di ricerca si applica

l'articolo 6 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni delle informazioni antimafia". In ogni caso di ritardo o carenza nel rilascio della predetta certificazione, l'Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all'articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Per le società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione ed il loro funzionamento.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, ad integrazione degli strumenti di intervento di carattere automatico previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, il Ministero può prevedere procedure di fruizione dell'aiuto mediante buoni o voucher per interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti a un'ampia platea di beneficiari.

Relazione illustrativa

L'articolo si pone l'obiettivo dello snellimento delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo concernenti progetti del settore ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il primo comma, prima di tutto, introduce per i progetti di ricerca di base nuove regole per agevolare e dare certezza ai tempi per i pagamenti. Con la norma il Ministero intende garantire di provvede all'erogazione dei contributi entro il termine di 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex-post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il secondo comma pone l'obiettivo di accelerare i processi di valutazione, finalizzati alla definizione di accordi di programma e contratti di ricerca strategica. A tal fine la disposizione amplia il bacino dei valutatori tecnico-scientifici alle strutture già esistenti presso gli enti pubblici di ricerca che, nel loro insieme, hanno una particolare competenza tecnico-scientifica in alcuni settori e ai ricercatori degli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, sulla base di appositi accordi non onerosi con gli stessi Enti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella logica di considerare tali Enti a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione della ricerca. Ciò specularmente a quanto già previsto nel decreto legislativo di riforma degli incentivi del MISE. La norma in questione, in particolare, tende contrarre la tempistica in atto, valorizzando un aspetto procedurale in essere.

Il terzo comma, sempre al fine di ottimizzare, efficientare e ridurre i tempi per la erogazione delle risorse, anche per venire incontro alla grave crisi finanziaria cui versa il sistema della ricerca privata, rende risolutiva e revocatoria la verifica in loco effettuata dagli esperti presso i beneficiari del finanziamento.

Il quarto comma, mediante l'individuazione di un'impresa capofila nei rapporti con il Ministero, elimina una pluralità di adempimenti che rallentano le attività e l'efficacia degli interventi ed è speculare a quanto già previsto nel decreto legislativo di riforma degli incentivi del MISE.

Il quinto comma per i progetti di ricerca consente l'utilizzo delle Certificazioni camerali recanti la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 dello stesso DPR equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni delle Prefetture che attestano l'insussistenza della cause di decadenza, divieto, ecc. di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. In ogni caso di ritardo o carenza nel rilascio della predetta certificazione, l'Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all'articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Il sesto comma autorizza il Ministro ad emanare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le forme di partecipazione pubblica e l'organizzazione delle società e/o organismi partecipati dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR prioritariamente allo scopo di ottimizzare, efficientare e razionalizzare le attività che tali soggetti svolgono a supporto del settore della ricerca pubblica e privata. L'intervento mira ad avviare un processo di riorganizzazione/riordino analogamente a quanto già compiuto per gli Enti pubblici di ricerca con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prioritariamente per ottenere, anche attraverso questa azione, un coordinamento complessivo dei soggetti coinvolti nel sistema ricerca del paese.

In generale, ed anche recentemente (si richiama il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, oltre che diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie a partire, in particolare, dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,) da tempo il legislatore interviene nella disciplina di questi soggetti "pubblico/privati" "a prevalente o a totale partecipazione pubblica" (disposizioni in materia di assunzione di personale, di riduzione dei consumi intermedi, degli Organi societari, ecc).

Tale norma intende consentire, inoltre e soprattutto senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di disporre di un quadro normativo specificamente dedicato ed uniformare la disciplina di riferimento per i soggetti afferenti gli enti pubblici di ricerca; soggetti che hanno come finalità societaria, il raggiungimento di obiettivi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, con risvolti anche destinati agli interventi produttivi.

La disposizione mira, infine, ma non in modo secondario, a: (a) evitare sovrapposizione di competenze e funzioni, sia tra questi soggetti partecipati sia con gli enti proprietari; (b) ottenere economie di scala attraverso un processo riorganizzativo, anche con la riduzione degli organi, la formulazione di indicazioni per rendere efficaci, efficienti ed economiche le attività e qualificare l'utilizzo delle risorse; (c) promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca anche da parte di tali soggetti.

Il settimo comma si propone una nuova modalità di interventi "de minimis" nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, per interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle piccole e medie imprese e giovani ricercatori.

21- Programmazione della ricerca e premialità

Art.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

Relazione illustrativa

La disposizione tende al rafforzamento dell'azione di coordinamento da parte del Ministero allo scopo di ottenere la maggiore coerenza possibile tra la programmazione generale e quella specifica di ciascun ente per far sì che gli interventi ed i progetti conducano al raggiungimento degli obiettivi e rafforzino l'ottimale impiego delle risorse.

22- Semplificazione dei progetti internazionali di ricerca

Art.

All'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali”.

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il punto 2-bis) è aggiunto il seguente:

“2-ter) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione Europea a seguito di bandi internazionali di Ricerca”.

All'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. I servizi e la consulenza di cui al presente articolo non sono applicabili ai progetti selezionati dall'Unione Europea cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di Ricerca”.

Relazione illustrativa

In considerazione della Strategia Eu2020 che impegna gli Stati Membri ad uniformare e semplificare la propria normativa alle direttive ed ai regolamenti internazionali per il sostegno dei partecipanti nazionali a progetti di ricerca internazionali approvati e cofinanziati dalla Commissione Europea, le norme proposte consentono alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 297/1999, nell'ottica di rafforzare la competitività del Sistema Ricerca italiano e migliorarne la capacità di recupero delle risorse comunitarie. In particolare, la norma di cui al comma 3 consentirebbe di snellire il processo valutativo, rimuovendo la valutazione nazionale dopo quella Europea e, in linea con le disposizioni normative degli altri Paesi Europei in materia, di realizzare un risparmio notevole di risorse economiche e gestionali eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

Relazione tecnica

Quanto al comma 1, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, limitandosi ad estendere la platea dei soggetti beneficiari (ma non dei fondi), in applicazione dei regolamenti comunitari in materia.

La proposta normativa di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, limitandosi ad estendere le attività finanziabili senza aumentare i fondi, e includendo opportunamente anche le attività di derivazione internazionale ed europea.

La proposta di cui al comma 3 non comporta nuovi oneri finanziari, ma può contribuire a ridurre la spesa pubblica connessa al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 7 o, comunque, può consentire di recuperare risorse sul FAR, in quanto viene eliminata la valutazione nazionale attualmente prevista dopo che i progetti sono già stati vagliati da esperti comunitari.

23 - Sostegno e sviluppo della Ricerca attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST

Art.

Al fine di dare necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, da ultimo formulate nel Programma nazionale di riforma 2011 e nel Programma di stabilità 2011-2014, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, per il finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della predetta legge, la spesa di 100 milioni per l'anno 2012.

Relazione illustrativa

L'articolo propone il rifinanziamento del FIRST che è il fondo che alimenta i diversi strumenti di finanziamento della ricerca universitaria (PRIN), di base (FIRB) ed applicata ed industriale, nonché recupero della competitività (FAR).

Il rifinanziamento del FIRST consente inoltre di dare continuità ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria proposti da giovani ricercatori (Futuro in ricerca), altrimenti non più proponibili per mancanza di risorse.

Il fondo previsto dalla Legge Finanziaria 2007 per il triennio 2007-2009 non è stato più alimentato, generando una grave carenza di risorse soprattutto per gli strumenti operativi a beneficio delle aree a maggiore intensità industriale del Nord Italia, che esprimono una sostenuta domanda di risorse per investimenti in ricerca ed innovazione essenziali per il posizionamento nel contesto dell'auspicata ripresa.

Appare pertanto necessario prevedere un suo rifinanziamento nella misura di 100 milioni di euro per il 2012, sia per alimentare gli strumenti di incentivazione della ricerca di base ed industriale (bandi FIRB, PRIN, Legge 297 anche per lo sviluppo di nuova impresa), sia per far fronte alla forte ed accertata domanda di investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto nelle aree più industrializzate del Paese. Tale rifinanziamento potrà anche consentire di dare continuità alla riattivazione dello sportello della ricerca, nonché ad altre iniziative specificamente mirate al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione della proprietà intellettuale.

I benefici economici e sociali attesi, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate dal rifinanziamento del FIRST, sono da ascrivere sia al lato della domanda che a quello dell'offerta di lavoro nello specifico settore di riferimento della ricerca. Segnatamente in termini di occupazione generata dai progetti che verrebbero finanziati, è plausibile prefigurare un incremento stimabile intorno al 0,4 per cento del valore del rifinanziamento complessivo. Il valore aggiunto di tale incremento è identificabile anche nel bacino di provenienza dell'occupazione generata attraverso la mobilitazione di quote provenienti non solo da settori differenti (sistema della ricerca pubblica e sistema delle imprese) ma anche dalle aree di disoccupazione, sottoccupazione o dall'inattività.

2) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

2.1 ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

24- Defiscalizzazione (Ires ed Irap) quale contributo al finanziamento, per talune opere immediatamente cantierabili individuate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Approvazione per legge dei progetti delle citate opere.

Art. ____

Relazione

La proposta prevede, in via sperimentale, che alcune opere immediatamente cantierabili, da individuarsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto, possano beneficiare, a titolo di contributo al finanziamento, della defiscalizzazione (Irap, Ires) a vantaggio dei concessionari; la defiscalizzazione è a copertura parziale o totale del contributo pubblico. E' altresì prevista l'approvazione per legge dei progetti delle citate opere.

25- Anticipo della gestione nelle concessioni di opere già realizzate per consentire il finanziamento della realizzazione dei lotti successivi con le entrate derivanti dalla gestione dei lotti precedenti

Art. ____

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate".

Relazione

Nelle concessioni di opere pubbliche si estende l'ambito gestionale anche alle opere già realizzate al momento dell'affidamento, che siano direttamente connesse con quelle da realizzare mediante la concessione. Questo consente di anticipare l'afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento della concessione, e dunque di ridurre l'onerosità finanziaria dell'operazione.

26- Nell'ambito della finanza di progetto, introduzione dello strumento del Contratto di disponibilità finalizzato a favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato

Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

“15-bis.1. Il “contratto di disponibilità” è il contratto mediante il quale sono affidate, a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.”;

b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: “la locazione finanziaria,” sono inserite le seguenti: “contratto di disponibilità,”;

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: “della locazione finanziaria per i lavori” sono aggiunte le seguenti: “e del contratto di disponibilità”;

d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:

“Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.

4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 7. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

5. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. L'offerente può anche essere un contraente generale qualificato ai sensi della parte II, titolo II, capo IV, sezione III, se in possesso dei requisiti determinati dal bando.

6. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

7. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.”.

Relazione

Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, è introdotto, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale caratterizzato dall'affidamento a un soggetto privato, a proprio rischio e spese, della costruzione e della messa a disposizione del committente pubblico, per l'esercizio di un pubblico servizio, di un'opera di proprietà privata. Il committente pubblico versa un canone di disponibilità e, al fine di attenuare gli oneri finanziari, un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del valore dell'opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l'opera passi in proprietà al committente.

27- Società miste per lo sviluppo di aree territoriali finalizzata alla valorizzazione economica della concessione

Art.

1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-privato per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive.

Relazione

Al fine di favorire lo sviluppo armonico sotto il profilo infrastrutturale di un'area in cui sia favorita l'intermodalità infrastrutturale, è previsto che la gestione unitaria delle varie tipologie di infrastrutture (stradali, ferroviarie, ecc.) presenti sul territorio possa avvenire attraverso l'utilizzo di un'unica società mista pubblico-privata, che consenta l'applicazione di un unico sistema tariffario.

28- Cessione immobili nelle concessioni al fine di equilibrare, ove necessario, l'equilibrio economico della concessione medesima

Art.

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che nel piano economico finanziario e nella convenzione siano previsti, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione e la cui valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico e finanziario della concessione.”.

Relazione

In materia di affidamento delle concessioni di opere pubbliche, si consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili connessi all'opera da realizzare, già nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, prevedendo che la decisione di ricorrere a tale strumento possa avvenire anche al di fuori della programmazione triennale se necessario all'equilibrio economico finanziario della concessione.

29- Disciplina ISVAP in materia di riserva tecnica per investimenti

Art.

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

2. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

Relazione

Quale misura di incentivazione all'apporto del capitale privato delle imprese di assicurazioni nella realizzazione delle opere pubbliche, è previsto che le stesse possano coprire le proprie "riserve tecniche" con azioni, obbligazioni o fondi che investono nel settore delle infrastrutture pubbliche; la relativa disciplina attuativa è demandata all'ISVAP. La proposta deve essere verificata con il competente Ministero dello sviluppo economico e con l'ISVAP.

30 - Emissione obbligazioni da parte delle società di progetto

Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

“Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [nonché di enti di previdenza pubblica o privata]; dette obbligazioni sono nominative.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.”.

Relazione

Al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali è prevista la revisione della disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica.

2.2 VELOCIZZAZIONE ITER PROCEDURALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI

31-Approvazione unica del progetto preliminare delle opere strategiche (si riducono le approvazioni del CIPE)

Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 169 è inserito il seguente:

“Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)

1. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili di competenza, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2.

2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:

a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;

b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;

c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2. Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter.

5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.”;

b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

“f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.

Relazione

E' previsto, a fini semplificatori, che il CIPE possa procedere all'approvazione, su richiesta del soggetto aggiudicatore, del solo progetto preliminare, eliminando l'esame da parte del CIPE del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare, in particolare con riferimento al rispetto del medesimo limite di finanziamento; in tal caso il progetto definitivo è approvato con decreto interministeriale (MIT/MEF). Si prevede inoltre la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare sopralluoghi tecnico-amministrativi al fine di verificare l'effettivo andamento dei lavori.

32-Piano Economico lotti costruttivi (norma di carattere tecnico finalizzata alla sincronizzazione dei tempi di realizzazione dell'opera con gli effettivi stanziamenti delle risorse)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

"232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione

Si chiarisce che, in caso di affidamento delle opere strategiche per lotti costruttivi, i piani economici e finanziari devono essere elaborati in conformità alla scansione temporale degli investimenti assegnati.

33- Riduzione termini per la deliberazione CIPE per l'utilizzo delle risorse per la realizzazione delle opere pubbliche.

Art.

(documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 135, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

Relazione

Per consentire la massima tempestività nell'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse.

34- Previsione analitica delle documentazioni da allegare a corredo del piano economico finanziario dell'opera da realizzare per la riduzione dei tempi di approvazione del CIPE.

Art. ____

(documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 135, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fidejussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

Relazione

Per consentire la massima tempestività nell'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse.

35- Scorrimento graduatoria per l'individuazione del soggetto deputato al completamento dei contratti in corso, evitando la necessità di bandire una nuova gara.

1. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".

Relazione

Come forma di accelerazione e semplificazione, si estende ad ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già previste, la possibilità di procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara.

36- Semplificazione del regime dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo

Art.

1. Sono da considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorchè inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione.

Relazione

La proposta, da verificare con il competente Ministero dell'ambiente, è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell'ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture in particolare per le opere infrastrutturali che prevedono la realizzazione di gallerie.

37- semplificazione approvazione progetti con materiali innovativi

Art.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;

b) all'articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.

Relazione

Le modifiche introdotte al TU dell'edilizia sono volte a chiarire, a fini di semplificazione, che per i sistemi costruttivi che utilizzano materiali innovativi via via individuati e disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni, quali il legno, oggi disciplinato dalle norme tecniche, non è necessario procedere al rilascio dell'idoneità da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per via delle difficoltà che l'acquisizione di tale parere comporta, in relazione ai tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste.

38 - Semplificazione approvazione piano nazionale di edilizia abitativa

Art.

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Relazione

Al fine di semplificare le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa, si propone di modificare le disposizioni che prevedono una loro approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante sostituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

39 - Opere di urbanizzazione a scomputo

Art.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Relazione

Si escludono le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, atteso che la realizzazione di tali opere è un onere connesso alla trasformazione urbanistica del territorio e pertanto può essere posta in essere direttamente dallo stesso soggetto che dà attuazione agli interventi di nuova edificazione. Una siffatta previsione appare funzionale sotto il profilo delle problematiche di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all'interno dell'ambito territoriale oggetto della trasformazione, per cui è preferibile non solo una progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche una loro esecuzione contestuale e coordinata con gli interventi principali. Disposizione analoga, già presente nel decreto-legge n. 70/2011 (“decreto sviluppo”), è stata espunta in sede di conversione.

40 - Disposizioni in materia di parcheggi

Art.

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. La proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati.”.

Relazione

La norma è volta a consentire la trasferibilità del diritto di proprietà dei parcheggi con cessazione del vincolo di pertinenzialità rispetto all'immobile originario e la destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare. Rimangono esclusi dal nuovo regime i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

41 - semplificazione approvazione aggiornamenti convenzioni autostradali

Art.

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati.

Relazione

Si disciplina in modo semplificato la procedura di approvazione degli aggiornamenti delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, anche in vista della necessità di adeguare i piani economico e finanziari a seguito dell'avvenuto recepimento della normativa europea in materia di sicurezza delle infrastrutture. La disciplina semplificata prevede l'approvazione con decreto interministeriale MIT/MEF, previo parere del Nars, eliminando l'acquisizione del parere del CIPE e delle Commissioni parlamentari.

42 - Regime transitorio in materia di qualificazione SOA e di svincolo ritenute

Art.

1. All'articolo 357, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fino al trecentosessantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine del rilascio dell'attestazione nelle categorie di cui al secondo periodo, alle imprese che intendono conseguire la qualificazione ovvero che intendono qualificarsi in una classifica superiore rispetto a quella già posseduta e in corso di validità ai sensi del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26, di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e non si applicano gli articoli 79, 80, 83, 84, 85, 86 e 87 del presente regolamento; le predette attestazioni cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”.

2. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento; per i contratti di servizi e forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Relazione

La disposizione è volta a consentire - durante il periodo transitorio di un anno previsto per l'entrata in operatività delle categorie di qualificazione SOA modificate dal nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici - alle imprese non in possesso di qualificazione SOA di conseguire l'attestazione e, in via più generale, a quelle già in possesso dell'attestazione di ottenere la qualificazione per una più elevata classe di importo; in tali circostanze le attestazioni possono essere conseguite ai sensi delle disposizioni del previgente dPR n. 34/2000. E' inoltre chiarito che le disposizioni regolamentari in materia di ritenute da svincolare a seguito del collaudo, debbano intendersi immediatamente applicabili solo ai contratti di lavori, già soggetti al sistema delle ritenute in epoca previgente al regolamento, mentre ai contratti di servizi e forniture, per i quali la disposizione assume carattere innovativo, sono applicabili ai contratti banditi in vigenza del nuovo regolamento.

43 - Tunnel di Tenda

Art.

1. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano autorizzate dall'articolo 1, comma 452 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

3. Ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'accordo di Parigi di cui al comma 1, le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

4. Ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio.

Relazione

Al fine di snellire e rendere più spedito il processo di trasferimento dei fondi per la gestione unificata del tunnel di Tenda e la costruzione di un nuovo tunnel, previste dall'accordo italo-francese del 12 marzo 2007, si prevede lo spostamento della posta economica dalla competenza MIT al capitolo di spesa MEF relativo ai Contratti di programma ANAS.

L'introduzione di tale disposizione darebbe soluzione anche al problema dello stanziamento della quota IVA, che allo stato manca (circa 40 M€).

Gli oneri finanziari, pari complessivamente a circa 209,5 M€, sono a carico dei due Stati (nella misura del 58,35 % a carico della Parte italiana e del 41,65 % a carico della Parte francese) e ogni modifica del costo di riferimento, oltre a trovare la necessaria copertura finanziaria, dovrà essere convalidata dalla CIG. In particolare, circa la partecipazione economica della Repubblica Italiana, la somma (€ 122.240.926,02) risulta finanziata nel modo seguente:

- € 28.390.530 da Contratto di programma ANAS anno 2007 - capitolo di spesa gestito da MEF;

- € 39.850.396,02 da Contratto di programma ANAS anno 2009 - capitolo di spesa gestito da MEF.

- € 54.000.000 da legge n. 311/2004 e legge n. 266/2005 (al lordo dei tagli di bilancio, pari a € 487.020,72, effettuati negli anni 2008 e 2009) - capitolo di spesa 7481 gestito da MIT - D.G. Infrastrutture stradali.

Il pagamento dei finanziamenti al committente delegato ANAS Spa si svilupperà per circa 9 anni, corrispondenti all'attuale previsione di durata dei lavori.

Il comma 1, prevede che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS S.p.a., sono da considerarsi quali contributi in conto impianti a favore della predetta società, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 2, prevede che, per poter effettuare una gestione unitaria delle predette risorse, i fondi autorizzati dall'articolo 1, c. 452 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alle risorse da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

Il comma 3, prevede che, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, gli importi finanziari a carico dei due Stati affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere attribuiti ad ANAS S.p.A..

Il comma 4, prevede che, anche per quanto concerne gli oneri di manutenzione e di gestione del tunnel, si dovrà procedere con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Le disposizioni, di natura procedurale, non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

44 - Semplificazione realizzazione di impianti tecnologici a servizio delle infrastrutture

Art.

1. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

Relazione

La proposta è volta a consentire di procedere in tempi rapidi ad interventi di ammodernamento su infrastrutture autostradali e stradali esistenti mediante l'installazione di impianti tecnologici (e opere civili connesse) che in quanto accessori e funzionali all'infrastruttura non incidono sull'impatto della struttura già oggetto dei necessari provvedimenti approvativi ed autorizzativi.

45 - Contratti di finanziamento

Art.

1. L'articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si interpreta nel senso di includere i contratti di finanziamento, che restano quindi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

Relazione

La disposizione è volta a chiarire che i contratti di finanziamento sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici e pertanto per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il finanziamento è sufficiente il rispetto dei principi di economicità efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e l'esperimento di un confronto concorrenziale tra almeno cinque soggetti.

46 - Riduzione dell'overdesign delle linee ferroviarie

Art.

1. Sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda, le nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità devono essere concepite evitando di combinarne le specifiche tecniche con quelle di alta capacità.
2. Alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, si applicano specifici parametri e standard tecnici e funzionali, che non devono risultare più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea; ogni norma o provvedimento amministrativo non conforme a tale criterio si intende abrogato.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti."
4. Le occupazioni e l'utilizzo di beni del demanio statale e regionale da parte di infrastrutture ferroviarie realizzate o da realizzarsi, ivi incluse le relative opere a difesa, non comportano alcun tipo di canoni od oneri in genere da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

2.3 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DELL'EDILIZIA E DEL SETTORE STRADALE E AUTOSTRADALE

47- Consultazione preliminare

Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

“Art. 112-bis

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.

3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti.”;

b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione

La disposizione introduce, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, una procedura, da svolgersi prima della gara per la scelta del soggetto contraente, volta a favorire che la realizzazione dell'opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati, attraverso l'individuazione di un momento di confronto tra imprese invitate alla gara e stazione appaltante nel corso del quale possano essere chiarite incertezze sugli elaborati progettuali, anche per prevenire possibili contenziosi nella fase esecutiva dei lavori.

La procedura prevede l'invio, da parte della stazione appaltante, del progetto dell'intervento posto a base di gara ai soggetti che abbiano manifestato l'interesse a partecipare all'appalto; dopo un congruo periodo di tempo, sufficiente ad un'approfondita analisi del progetto da parte delle imprese interessate, si svolge un

formale incontro tra il progettista, il direttore dei lavori e la stazione appaltante con le imprese coinvolte nel procedimento. Nel corso dell'incontro le imprese invitate possono formulare tutte le osservazioni e le domande che ritengono opportune, ottenendo, da parte dei soggetti responsabili, risposte immediate che consentano agli operatori di avere piena coscienza delle caratteristiche del progetto.

Il procedimento descritto presenta evidenti vantaggi quali la presentazione di offerte avanzate sulla base di una valutazione corretta del costo di realizzazione dell'opera, in quanto basato su un'analisi approfondita delle caratteristiche progettuali, maggiore certezza sui tempi di realizzazione e riduzione del contenzioso.

D'altra parte, le difficoltà legate soprattutto all'alto livello di professionalità richiesto a tutti i soggetti coinvolti, richiedono che lo stesso sia reso applicabile soltanto ad opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, generalmente affidate da soggetti particolarmente strutturati (ANAS, RFI, etc.).

48- Caro-materiali

Art.

1. All'articolo 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al venti per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il venti per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il venti per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. ”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Relazione

La disposizione di cui all'art. 133 del codice dei contratti pubblici, che consente una parziale compensazione dei maggiori oneri gravanti sugli appaltatori per incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata introdotta dalla legge finanziaria 2005, come modifica alla legge n. 109/94, al fine di far fronte ad una situazione di particolare crisi del settore, accompagnata da un forte aumento dei prezzi delle materie prime. L'art. 4 del D.L. 70/2011 ha introdotto, a fini di contenimento della spesa pubblica, una modifica alla disciplina delle compensazioni, tesa a dimezzarne l'importo. Con la disposizione in esame si propone una modifica della disciplina delle compensazioni che, sempre tenendo conto della esigenza di contenimento della spesa pubblica, prevede:

l'elevazione dal 10 al 20 per cento dell'alea oltre la quale si dà luogo alle compensazioni;

l'eliminazione del presupposto “delle circostanze eccezionali”, sulla base della considerazione che gli incrementi dei prezzi superiori ad una percentuale così elevata come il 20%, siano da considerare sempre eccezionali;

eliminazione del dimezzamento della percentuale eccedente il 10% che dà luogo alla compensazione.

49 - Riserve

Art.

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola "esecuzione", inserire le seguenti: ", nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione verificata".

2. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti riconducibili ai casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile.";

b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento di cui all'articolo 5, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto verificatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere per il tramite della stazione appaltante nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del verificatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5";

3. All'articolo 56, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "stazione appaltante" sono inserite le seguenti: ", nonché all'esecutore, nei casi di cui all'articolo 240 bis, comma 1-bis del codice,".

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli incarichi di progettazione affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Relazione

E' previsto che il limite del 20% per l'iscrizione di riserve non operi nel caso in cui la stesse siano relative al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili al momento della predisposizione del progetto; è prevista inoltre la responsabilità solidale nei confronti dell'appaltatore del verificatore e del progettista per eventuali errori non emersi in fase di verifica.

La norma proposta mira a rendere indennizzabili i maggiori oneri dell'appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore, ossia da fatti che, come tali, risultano imprevisti ed imprevedibili al momento della predisposizione del progetto posto in gara.

Ulteriore modifica, considerata l'impossibilità di iscrivere riserve per difetti della progettazione, laddove soggetta a verifica, prevede che il progettista e il verificatore del progetto debbano rispondere per i propri inadempimenti; si prevede pertanto che l'appaltatore, in caso di errori od omissioni progettuali, non rilevate in sede di verifica, possa agire nei confronti dei soggetti responsabili di tali manchevolezze, richiedendo il risarcimento dei maggiori oneri sopportati direttamente ai soggetti garanti dei medesimi. Conseguentemente, si rende necessario rimodulare le norme che già prevedono l'obbligo a carico del progettista e del verificatore di stipulare un'apposita garanzia per le rispettive prestazioni, introducendo l'estensione della garanzia stessa a favore dell'appaltatore (oltreché della stazione appaltante).

50- Accesso al mercato delle piccole e medie imprese

Art.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile, suddividere gli appalti in lotti.”

Relazione

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento di tutti gli operatori economici, con particolare riferimento alle medie e piccole imprese, nella realizzazione dei grandi interventi, si introducono norme di principio volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali. Ciò anche per tener conto della realtà dimensionale dell'imprenditoria, caratterizzata in prevalenza da aziende di media e piccola dimensione.

51- affidamento concessioni servizi settore stradale

Art.

1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto.”.

Relazione

Si introduce una norma volta a chiarire che, qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione.

52- Cessione partecipazioni Anas

Art.

1. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "gratuitamente" è soppressa.

Relazione

Nell'ambito del nuovo assetto di Anas previsto dalla manovra finanziaria di luglio, in relazione al trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS, è eliminata la previsione che tale trasferimento avvenga a titolo gratuito. La modifica è volta ad evitare l'azzeramento del valore delle partecipazioni detenute da ANAS - attualmente pari a oltre 550 milioni di euro - in vista della cessione delle stesse a titolo gratuito dal 1° gennaio 2012 e la conseguente perdita del conto economico di ANAS di oltre 450 milioni di Euro.

53- Compensi commissari straordinari

Art.

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Per i commissari di cui al comma 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, è consentito optare per il trattamento economico in godimento all'atto della nomina”.

Relazione

La disposizione è volta a prevedere che i commissari straordinari che sono dipendenti pubblici possono optare per il trattamento economico già goduto al momento della nomina.

54- Revoca finanziamento opere di interesse strategico

Art.

1. All'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2009".

Relazione

La disposizione prevede l'ampliamento dell'ambito applicativo della norma vigente in materia di revoca dei finanziamenti assegnati per opere di interesse strategico, prevista dal D.L. n. 98/2011, prevedendo che la revoca riguardi i finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2009 e non più solo quelli assegnati entro il 31 dicembre 2008.

2.4 TRASPORTO E LOGISTICA

55- Finanziamento della realizzazione di opere nei porti

Art.

1. Al fine di attivare forme di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali ed internazionali anche terminali di reti TEN, per il soggetto aggiudicatario di una concessione per la realizzazione delle predette opere, in sostituzione totale o parziale del contributo statale, i redditi prodotti dall'opera realizzata sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul reddito delle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In relazione a ciascun progetto, le modalità attuative e il numero di anni di attribuzione dell'esenzione, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una congrua parte dell'investimento ed a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto ed in base alla durata massima dell'esenzione applicabile;

b) la base imponibile dell'aliquota è determinata per ciascun esercizio dell'infrastruttura in misura pari all'ammontare dei redditi derivanti dalla medesima opera, soggetti ad IRAP ed IRES;

c) l'ammontare e la durata del beneficio, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto.

Relazione

La disposizione mira ad incentivare forme di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere di infrastrutturazione portuale, prevedendo in luogo del contributo statale per la realizzazione delle opere, una defiscalizzazione dei redditi prodotti dalle stesse a vantaggio del soggetto aggiudicatario della concessione per la realizzazione e l'uso delle infrastrutture.

Si prevede che, a seguito di bando di gara indetto dall'autorità portuale per la realizzazione di infrastrutture destinate ad ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti, il soggetto aggiudicatario della concessione benefici di un'esenzione dell'imposta sul reddito delle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in sostituzione del contributo statale per la realizzazione dell'opera

La base imponibile dell'aliquota, ai fini del calcolo dell'esenzione dalle imposte, è determinata per ciascun esercizio dell'infrastruttura in misura pari all'ammontare dei redditi derivanti dalla medesima opera, soggetti ad IRAP ed IRES.

L'impianto su cui si basa la procedura prevista, consta di un bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di un'opera nonché la durata massima della concessione corrispondente al periodo di beneficio della detrazione. Le offerte verranno giudicate dal soggetto concedente in relazione al piano economico finanziario e alla durata dell'esenzione proposta considerata l'impossibilità di imporre canoni concessori differenti rispetto a quelli già definiti per legge.

Inoltre, è fatto obbligo al soggetto richiedente di farsi carico di una congrua parte dell'investimento e di dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto ed in base alla durata massima dell'esenzione applicabile.

Al termine della valutazione dei parametri e pertanto della procedura di evidenza pubblica, l'affidamento della concessione per la realizzazione dell'opera, nonché della gestione, avviene mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale, in relazione al progetto, vengono definite le modalità attuative della realizzazione dell'opera ed il numero di anni di attribuzione dell'esenzione dalle imposte IRAP e IRES. Nel suddetto decreto la durata dell'esenzione è parametrata all'importo posto a carico dell'operatore privato al netto dell'eventuale contribuzione pubblica. L'importo massimo di detrazione concessa non potrà comunque eccedere il costo necessario per la realizzazione dell'opera al fine di evitare la concretizzazione di "aiuti di stato" incompatibili con i principi comunitari. Vengono inoltre previsti meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto.

Dal punto di vista economico l'esenzione proposta, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

l'esenzione sopperisce in maniera totale o parziale al contributo statale per la realizzazione dell'opera;

l'esenzione fiscale è calcolata, solamente su redditi prodotti dall'opera realizzata che in quanto tali costituiscono, allo stato, solo oneri figurativi condizionati alla realizzazione delle stessa e pertanto non incidenti sul pareggio di bilancio;

l'esenzione dall'imposte IRAP e IRES non deve essere considerata come una minore entrata in quanto, a seguito della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, sicuramente può generare nuove entrate (IVA ed accise) di entità maggiore rispetto all'esenzione concessa.

Inoltre, si evidenzia che al termine della concessione, l'opera verrà incamerata nel patrimonio indisponibile dello Stato con conseguente iscrizione in bilancio del valore inventariale dell'opera infrastrutturale.

56- Percorsi formativi e professionali per i lavoratori portuali

Art.

1. Per favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all'ammodernamento dei sistemi portuali attraverso percorsi formativi e professionali indirizzati al personale delle imprese che forniscono lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è introdotto, nel limite di 20 milioni di euro, un credito d'imposta concesso nella misura del cinquanta per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'avvio dei corsi formativi e professionali.

2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti nel comma 1. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

3. Le risorse di cui al comma 1, devono essere assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'[articolo 40](#) del predetto Regolamento.

Relazione

E' introdotta una disposizione finalizzata ad incentivare percorsi formativi e professionali indirizzati al personale delle imprese che forniscono lavoro temporaneo all'interno dei porti, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che attivano tali percorsi. La somma di 20 milioni di euro è destinata a favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all'ammodernamento dei sistemi portuali indirizzati ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, tale intervento si pone quale soluzione necessaria al fine di garantire i livelli occupazionali del comparto che negli ultimi anni ha subito grosse perdite economiche. La copertura viene individuata previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali

57- Accelerazione degli investimenti privati nel settore aeroportuale

Art.

1. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34 bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

2. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.

Relazione

E' introdotta una norma di semplificazione delle procedure relative ai contratti di programma dei maggiori aeroporti italiani volta a favorire lo sblocco degli investimenti privati nel settore aeroportuale; è salvaguardata la doverosa potestà approvativa ministeriale; è previsto altresì che gli interventi infrastrutturali inseriti nei contratti di programma siano realizzati utilizzando le procedure previste per le opere strategiche. E' prevista infine una norma volta al recepimento della direttiva 12/2009/CE concernente i diritti aeroportuali, per la quale è intervenuta, lo scorso 8 ottobre, la scadenza del termine di recepimento previsto dalla legge comunitaria 2009 e per la quale è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per il mancato recepimento entro il 15 marzo 2011.

58- Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare

Art.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

Relazione

La proposta scaturisce dalla ormai indifferibile necessità di istituire una disciplina normativa specifica per il servizio di trasporto pubblico locale effettuato all'interno della laguna di Venezia, secondo criteri di semplificazione che tengano effettivamente conto della particolare tipologia di navigazione svolta e della peculiare organizzazione del servizio a bordo.

La necessità è, in sostanza, quella di istituire una normativa speciale e semplificata rispetto alla generale normativa marittima, posto che quest'ultima è finalizzata a disciplinare la ben più complessa realtà della navigazione in mare aperto e che, per tali ragioni, si è rivelata sproporzionata e sotto vari profili di impossibile applicazione con riguardo alla realtà della navigazione di linea lagunare, la quale presenta caratteristiche talmente diverse da avere dato luogo al formale riconoscimento del "servizio di trasporto pubblico locale lagunare" come fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto al servizio di trasporto pubblico locale marittimo (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 1, comma 2, ed articolo 7, comma 4). Il trasporto pubblico locale lagunare è svolto, infatti, con unità che navigano esclusivamente all'interno delle

acque protette della laguna di Venezia, ciò che rende del tutto evidente la ben minore complessità di tale navigazione rispetto alla navigazione in mare aperto.

59- Semplificazione in materia di trasporto eccezionale su gomma

Art.

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».

Relazione

Si tratta di misure volte a semplificare il lavoro delle aziende che si occupano di trasporti eccezionali, con le quali:

- viene introdotto un limite massimo per il rilascio delle autorizzazioni;
- si modificano i parametri di definizione delle autorizzazioni periodiche, multiple e singole, prevedendo che la validità della stessa autorizzazione non sia vincolata alla natura del materiale e alla tipologia della merce trasportata;
- si estende la validità delle autorizzazioni;
- si interviene nei permessi di transito che attualmente vengono autorizzati a convoglio, senza possibilità di combinazioni incrociate tra i trattori e rimorchi o semirimorchi, imponendo così alle aziende costi aggiuntivi per ogni abbinamento dichiarato.

60- Regime doganale delle unità da diporto

Art.

1. All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“4. Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.”.

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: “Unione europea” sono inserite le seguenti: “o extraeuropei”.

Relazione

La modifica consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Al fine di consentire inoltre l'utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria si propone, attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 3, del Codice della nautica da diporto, ad estendere alle navi battenti bandiera extracomunitaria le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

61- Trattamento contributivo presidente autorità portuali

Art.

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominato presidente di un'Autorità Portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integralmente rimborsati dall'Autorità Portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato.”.

Relazione

L'emendamento individua il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali nel caso in cui venga nominato, quale presidente dell'Autorità portuale, un dipendente di una delle amministrazioni dello Stato secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'emendamento prevede che l'amministrazione pubblica presso cui il dipendente svolge l'ultimo incarico effettua il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali che saranno poi integralmente rimborsati dall'Autorità portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico di presidente.

Il dipendente, inoltre, assunto l'incarico di presidente, è posto in aspettativa senza assegni ed ha diritto al mantenimento del posto di lavoro; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'emendamento introduce un onere a carico dell'Autorità portuale riconducibile ai contributi previdenziali ed assistenziali da versare in favore del lavoratore nel caso in cui venga nominato, quale presidente dell'Autorità portuale, un dipendente di una delle amministrazioni dello Stato secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Al fine di addivenire ad una corretta quantificazione degli oneri che potrebbero derivare, ove trovasse accoglimento la proposta, si specifica che i contributi previdenziali ed assistenziali, nel regime ordinario, ammontano a circa il 41% della retribuzione lorda e ricadono per il 73% sul datore di lavoro e per il 27% sul lavoratore.

Nel regime dell'aspettativa senza assegni, invece il periodo di aspettativa, pur essendo utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, non dà diritto alla corresponsione da parte del datore di lavoro dei sopracitati contributi che vengono pertanto sospesi, fatto salvo il versamento volontario da parte dell'interessato.

Con la proposta in esame si determina pertanto un onere a carico dell'Autorità portuale quantificabile in una somma pari a circa il 30% della retribuzione lorda.

In relazione a quanto sopra, considerate le modalità di nomina e di revoca del Presidente dell'Autorità portuale, ex articolo 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non è possibile procedere ad una quantificazione prospettica, dettagliata ed annuale degli oneri a carico dello Stato rilevato che i Presidenti mutano di continuo nel tempo ed il regime giuridico a cui sono sottoposti varia in relazione allo status di dipendente pubblico o privato.

62- Accesso alla professione di trasportatore su strada

Art.

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, sono definiti i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'unione Europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.

2. L'autorità competente per l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada è individuata negli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, e, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, nei corrispondenti Uffici degli Enti stessi come individuati dai medesimi. Tale autorità provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento per le imprese di trasporto di merci su strada.

3. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province o agli altri Enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. E' istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge anche i compiti di Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

5. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui al comma 4, Sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del Centro Elaborazione Dati del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del Regolamento (CE) n. 1071/2009. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. Le imprese di cui al presente comma sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli, nonché quelle che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con un solo veicolo, la cui massa complessiva sia superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate e che non abbiano in disponibilità a qualsiasi titolo altri veicoli.

7. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

8. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal Regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi per l'assistenza tecnica per la gestione delle procedure derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, per i riflessi sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione delle attività di autorizzazione all'esercizio della professione e dei relativi controlli, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, nonché sulle risorse rivenienti dal versamento dei contributi di iscrizione all'elenco delle imprese di cui all'articolo 4 comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dei contributi finalizzati all'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea di competenza statale.

11. Con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informati ai principi e criteri di cui al presente articolo, è recata la disciplina completa dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, con rinvio a provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti tecnici necessari alla concreta operatività della normativa.

12. Gli aspetti sanzionatori contenuti nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei Regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l'accesso al mercato internazionale rispettivamente del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono disciplinati attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009").

13. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 1 del regolamento CE n. 1072/2009 e dell'articolo 4, paragrafo 4, comma 1 del regolamento CE n. 1073/2009, la durata della validità della licenza comunitaria per il trasporto di

merci e per il trasporto di passeggeri è fissata con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

Relazione

Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011 e rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'Unione Europea alcune scelte discrezionali che è assolutamente necessario definire prima di tale data.

Il presente articolo, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, definisce i criteri e le disposizioni per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri e con le quali dare almeno un minimo assetto alla nuova normativa, tale da consentire il regolare funzionamento del settore e di non creare vuoti normativi conseguenti all'applicazione diretta del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

La norma, in particolare, evita di introdurre nuovi obblighi o oneri aggiuntivi per le imprese e per i soggetti pubblici e privati interessati facendo salva – ove consentito dalla nuova normativa comunitaria - la previgente disciplina in materia di accesso alla professione recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di recepimento della direttiva 96/26/CE abrogata dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

La norma, infine, rinvia a successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informati ai principi e criteri di cui al presente articolo, per la disciplina completa dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché a provvedimenti specifici per gli aspetti tecnici necessari per la concreta operatività della normativa.

Ulteriore rinvio, attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"), viene effettuato per la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuti nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei Regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l'accesso al mercato internazionale rispettivamente del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

3. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ED EDILIZIA

63- Disposizioni in materia di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, dismissioni del patrimonio residenziale pubblico, semplificazione dei permessi di costruire e di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attesa del completamento del censimento degli immobili, le medesime amministrazioni devono ridurre, in misura non inferiore al 10 per cento per ognuno degli anni 2012 e 2013, l'uso della superficie quadrata degli immobili demaniali destinati agli uffici pubblici o la spesa complessiva per il canone di locazione in caso di sottoscrizione di nuovi contratti. I risparmi comunque realizzati, certificati dai competenti organi di controllo mediante comparazione tra la spesa sostenuta nel 2011 e quella relativa a ciascuno degli anni 2012 e 2013, contribuiscono al 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed al 50 per cento sono destinati alla contrattazione integrativa.

2. Al fine di completare il processo di dismissione degli immobili di edilizia residenziale degli enti previdenziali pubblici assoggettati al regime di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato completato il programma straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli inquilini già aventi titolo all'acquisto ai sensi della legge n. 104 del 1996 o del decreto-legge 25 settembre 2001, 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono esercitare il diritto di riscatto nel termine del 31 marzo del 2012 mediante dichiarazione scritta inviata, anche in via telematica, all'ente proprietario. Il prezzo delle unità abitative è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero dell'economia e delle finanze. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo è effettuato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto di alienazione.

3. L'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si applica a tutte le società per azioni costituite mediante trasformazione degli enti e delle amministrazioni autonome dello Stato.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-bis. I ricavi derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 possono essere utilizzati da Regioni ed enti locali, esclusivamente a fini di investimento, in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorrono a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica individuato dal patto di stabilità. >>.

5. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sopprimere le parole "approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". All'articolo 4, comma 2, del DPCM 16 luglio 2009, sopprimere le parole "con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri".

6. L'articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: "8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10."

7. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è inserito, in fine, il seguente comma:

<<Le parti, con l'assistenza delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, della proprietà edilizia e della categoria di attività alla quale appartiene il conduttore ovvero, a scelta di quest'ultimo, delle articolazioni provinciali competenti per territorio dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale, possono pattuire una durata non inferiore a quattro anni delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani di cui al presente articolo nonché stabilire la possibilità di rinnovo consensuale alla scadenza. In tali casi, sulla base di specifica motivazione in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, possono essere previste deroghe a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 38. >>. All'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole "il contratto" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal nono comma del medesimo articolo,".

64- Valorizzazione delle concessioni di beni demaniali (in corso di redazione)

4. BUROCRAZIA ZERO E SEMPLIFICAZIONI

65- Zone a burocrazia zero e semplificazioni in materia di controlli sulle imprese e di protezione dei dati personali

Art.

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Territoriale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio. L'Ufficio Territoriale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Resta esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi per i soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

2. La disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono tenute ad esporre sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione.

3. Le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 2. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

4. All'art. 4, comma 1, del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) <<dato personale>>, qualunque informazione relativa a persona fisica, nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";

b) alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine le seguenti: "nonché la persona giuridica, l'ente o l'associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche".

5. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato; al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ultimo periodo è soppresso; all'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1, lettera g) e il comma 1-bis) sono soppressi. All'articolo 43, lettera h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo la parola "dati" sono inserite le seguenti: "personali trattati nel settore delle comunicazioni elettroniche" e, infine, sono aggiunte le seguenti: "abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico". All'art. 26, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole "da un regolamento", inserire la locuzione "da contratti collettivi".

66- Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 razionalizzazione e semplificazioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie

Art.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)>>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. (L) La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: << (L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1.Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2.Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Sulla base delle relazioni di cui al primo periodo del presente comma, verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al terzo periodo del presente comma, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al terzo periodo del presente comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
- b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

3. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2, con regolamenti, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al terzo periodo del comma 2. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 6, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al terzo periodo del comma 2.

4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente: <<'a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.>>;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione

comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

67- Obbligo della P.A. di pubblicazione degli atti a corredo delle istanze di parte

Art.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 4) è soppresso;

al numero 6 le parole: "nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi" sono sostituite dalle seguenti:

"gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"

Conseguentemente il comma 2, lettera b), numero 1, primo periodo, è sostituito dal seguente:

"1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 dicembre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.

68- Modifiche alla disciplina delle professioni e delle attività economiche

Art.

1. All'articolo 3 del testo del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo le parole "dell'ordinamento comunitario" aggiungere le seguenti: "e dalle relative norme di recepimento";

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera "a-bis) presenza di un motivo imperativo di interesse generale;";

al comma 3, le parole "applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi" sono sostituite dalle parole "applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività";

al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "per effetto di quanto disposto dal presente comma", sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle eventuali esclusioni di cui al comma 11,";

al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Fino a che non è raggiunto il completo adeguamento da parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività, dell'autocertificazione con controlli successivi e gli strumenti vigenti di semplificazione normativa."

al comma 5, alla lettera d), le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe" sono soppresse.

al comma 8, nel primo periodo, sostituire le parole "quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti "entro il termine di cui al comma 1, anche in esito delle proposte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno";

al comma 9, lettera f), le parole "o divieto" sono sostituite da "o di divieto" e le parole "taluni prodotti" sono sostituite dalle seguenti "taluni prodotti, fatti salvi i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività eventualmente fissati in termini equi e non discriminatori nei limiti ammessi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno";

al comma 11, lettera a), dopo le parole "tutela della salute umana" aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;";

al comma 11, alinea, le parole "entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui al comma 1".

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:

“a-ante) al comma 3 le parole: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies." sono soppresse”.

69- Società tra professionisti

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

7. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

9. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il nostro Paese è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta

incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall'Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell'OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea.

La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73.

I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell'attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali.

70 -Sostituzione di autorizzazioni con la SCIA

Art.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) in materia di impianto di un nuovo molino, il trasferimento o la trasformazione di molini esistenti:

- 1) la legge 7 novembre 1949, n. 857 "Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione";
- 2) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386 "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione o trasformazione di impianti, nonché le operazioni di trasferimento e concentrazione";

b) acconciatore ed estetista:

- 1) gli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini";
- 2) il terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- 3) il quarto comma, lettere d) e f) dell'art. 6, le parole: "... in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. ..." del primo comma dell'art. 9, il secondo comma dell'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, "Disciplina dell'attività di estetista";

c) in materia di agente e rappresentante di commercio:

- 1) la legge 3 maggio 1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";
- 2) il decreto ministeriale 21 agosto 1985 "Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente <<Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio>>";
- 3) l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

d) in materia di imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione:

- 1) gli articoli 1, ad eccezione del secondo comma, lettera d), 2, 6, primo comma, e 7 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- 2) l'articolo 7 del d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558;

3) gli articoli 2, 4, primo comma, ultimo capoverso, 5, secondo e quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

e) apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale:

1) gli articoli 2 primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8 secondo e quinto comma, 9 e 18 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 "Ordinamento dei magazzini generali";

2) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 "Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali";

2. È soggetto, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, alla sola presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive e pertanto non ha bisogno di atti di autorizzazione, licenze, concessioni non costitutive, permessi, nulla osta, iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e registri e altri titoli autorizzatori comunque denominati, l'esercizio dell'attività di:

a) impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti;

b) raccomandazione di navi;

c) acconciatore ed estetista;

d) autotrasporto di cose per conto di terzi;

e) imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;

f) apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale.

3. L'accertamento dei requisiti professionali relativi all'attività di acconciatore ed estetista compete al Comune. Il responsabile tecnico di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e al primo capoverso dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative contestualmente alla trasmissione della s.c.i.a.

4. L'alea del primo periodo del primo comma dell'art. 2 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: "Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del registro delle imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:".

5. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello Sviluppo economico."

6. Il quinto comma dell'art. 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo economico contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva".

7. L'articolo 4 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - Il Ministero per lo Sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990. Tali accertamenti verranno effettuati di concerto col Ministro dell'Economia, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere."

8. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1 luglio 1926, n. 2290 e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività.

71-Misure per favorire l'e-business

Art.

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali.”

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il primo comma, si propone – senza ulteriori oneri per l'amministrazione - di sviluppare una cultura digitale in Italia, che secondo gli analisti rappresenta il freno maggiore allo sviluppo del commercio elettronico e più in generale all'alfabetizzazione informatica. Tale provvedimento avrà un impatto diretto sul turismo in Italia, poiché mira a garantire la fruizione via web di informazioni, prenotazioni e pagamenti di prodotti e servizi al pubblico alle medesime condizioni economiche tradizionali. Si tratta di una misura rivolta esclusivamente agli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento in conformità al codice dei contratti pubblici, i quali sono tenuti a prevedere anche una soluzione di pagamento elettronico, oltre a quella tradizionalmente prevista.

Il secondo comma della disposizione proposta punta a dare priorità ai progetti che prevedano di avvalersi di strumenti digitali condivisi ed è motivata dal fatto che competere nel mondo digitale richiede un know-how che le piccole e medie imprese italiane non sempre sono in condizioni di avere. Individuare strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi guida le aziende italiane ad assumere l'approccio corretto per affrontare la competizione internazionale. Gli studi di settore dimostrano, infatti, che uno dei principali motivi di freno allo sviluppo del commercio elettronico non è legato alla mancata propensione dei consumatori per l'acquisto on-line, bensì ad un approccio scorretto da parte delle aziende che ha reso frustrante e improduttiva la loro presenza in rete.

72 - Modifiche in materia di esercizio della professione di spedizioniere

Art.

1. L'esercizio dell'attività di impresa di spedizione non è soggetto alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 recante "Istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri" è abrogato. Le funzioni già svolte dalla Commissione centrale sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo proposto mira ad abrogare, con il comma 1, l'anacronistica disposizione che subordina l'esercizio dell'attività di impresa di spedizione al rilascio della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infatti, il mantenimento per un'attività evoluta e complessa quale la logistica delle merci, di un controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico appare al giorno d'oggi immotivato, oltre a comportare un inutile dispendio di risorse sia per le imprese, le quali devono sottostare ad adempimenti burocratici, che per i Comuni, ai quali è attribuita la gestione della licenza di pubblica sicurezza.

Peraltro, già durante la XV legislatura, l'abolizione della licenza per le imprese di spedizione era stata approvata da entrambi i rami del Parlamento nel corso dell'esame dei provvedimenti di liberalizzazione (A.C. 2272 e A.S. 1644).

Con il comma 2 si propone che venga soppressa la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni camerali concernenti gli Spedizionieri, istituita dall'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e che le relative funzioni siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico in quanto titolare del procedimento amministrativo.

Ciò in quanto la predetta Commissione, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico (o da un suo delegato), attualmente deve essere composta da un rappresentante dello stesso Dicastero, da uno del Ministero dell' Interno, da uno dell'Agenzia delle Dogane, da uno del Ministero dei Trasporti e da uno delle Ferrovie dello Stato, la cui presenza oggi appare incompatibile, peraltro, col dettato dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Data la natura e composizione della predetta Commissione centrale, si è da tempo riscontrata un'obiettivo difficoltà alla designazione dei rappresentanti da parte delle suddette Amministrazioni, di talché l'ultima commissione è stata quella costituita con decreto ministeriale in data 2 aprile 2004.

La semplificazione proposta tiene conto dei seguenti fattori:

le analoghe Commissioni centrali per gli Agenti di affari in mediazione – art. 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 - e per gli Agenti e rappresentanti di commercio – art. 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204 - sono già state espressamente abolite dal D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge. 4.8.2006, n. 248, e le loro funzioni sono state direttamente attribuite a questa Amministrazione in quanto titolare dei relativi procedimenti amministrativi;

di questa prima semplificazione normativa e procedurale, nata dall'esigenza di semplificare, per i due ruoli degli ausiliari del commercio, i procedimenti amministrativi concernenti i ricorsi gerarchici impropri avverso le delibere camerali, la norma proposta ne costituisce ideale seguito, sopprimendo la Commissione centrale per gli Spedizionieri ed incardinando le relative funzioni di controllo sull'operato camerale direttamente in capo al Ministero dello sviluppo economico che ha la titolarità anche dei relativi procedimenti amministrativi e che incamererebbe presso i propri Uffici il relativo contenzioso.

Art.

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta intende chiarire la disciplina relativa alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento del diritto annuale, semplificando le sanzioni e omologandolo alle altre imposte.

Il diritto annuale è infatti l'unica imposta ad avere una fattispecie sanzionabile autonomamente per “tardivo pagamento”. Poiché il regime delle sanzioni è comunque lo stesso delle altre imposte dirette, ciò ha comportato la necessità di dettare norme specifiche e diverse dal regime generale.

74 -Identificativo REA per gli operatori di franchising

Art.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 maggio 2004, n. 129, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine della propria identificazione quale operatore in regime di affiliazione commerciale, l' affiliato comunica tale sua qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui è iscritto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione - franchising. »

«1-ter. L' affiliante comunica tale sua qualità al REA presso cui è iscritto, una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dal momento della sottoscrizione del primo contratto. »

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese operanti in regime di affiliazione commerciale che risultano già iscritte al Registro delle Imprese comunicano la loro qualità di affilianti e di affiliate al fine di consentire l'aggiornamento della propria posizione nel REA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 6 maggio 2004, n. 129 sono stati definiti chiaramente gli elementi costitutivi della formula commerciale del franchising, che riguarda i contratti stipulati in affiliazione commerciale fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti.

Detti contratti, che possono essere utilizzati in ogni settore di attività economica, inseriscono l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, consentendogli la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, diritti di autore, brevetti, assistenza e consulenza tecnica e commerciale.

L'identificazione inequivocabile e obbligatoria degli operatori in franchising, attraverso una opportuna segnalazione nel Repertorio delle notizie Economiche ed amministrative (REA) del Registro delle Imprese, si ritiene che possa servire sia a dare maggiori garanzie di tutela agli imprenditori che scelgono tale "formula"; sia agli utenti terzi quali, ad esempio, gli istituti di credito che avrebbero la possibilità di valutare con dati ufficiali ed inequivocabili l'opportunità di finanziare lo sviluppo di progetti di franchising, o il legislatore che avrebbe complete informazioni per valutare eventuali politiche di sostegno allo sviluppo del franchising.

Peraltro è da rilevare che il franchising ha molte analogie con il contratto di rete, con il quale più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della loro impresa, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, sulla base di un determinato e specifico programma comune di rete, al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Ora, dato che alle imprese appartenenti ad una delle reti riconosciute ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33) competono una serie di vantaggi fiscali, amministrativi

e finanziari, il Legislatore ha ritenuto necessario modificare la norma richiamata, prevedendo l'obbligo di iscrivere il contratto di rete nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, nonché stabilendo di far decorrere l'efficacia del contratto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni (art. 42, comma 2-ter, del D.L. 31.5.2010, n. 78).

Analogamente a ciò, ritenendo particolarmente utile per lo sviluppo delle imprese e per l'occupazione del Paese che anche il franchising possa godere di opportunità analoghe a quelle riconosciute alle reti di imprese, è stato più volte richiesto dalle associazioni del settore – Assofranchising, Confimprese, Federazione Italiana Franchising – che anche l'esistenza di un contratto di franchising divenga patrimonio di conoscenza del Registro delle Imprese: cioè, nello specifico, che l'attività svolta in questa forma di affiliazione commerciale sia riconosciuta e dichiarata al Registro attraverso l'istituzione di uno determinato codice che identifichi l'operatore che opera in franchising, sia esso il franchisor che il franchisee.

La presente proposta di modifica alla Legge 6 maggio 2004, n. 129 prevede, all'art.1, comma 1 – bis, che l'affiliato – franchisee, per poter essere definito e considerato tale, comunichi al REA - Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative del Registro delle Imprese presso cui è iscritto, questa sua qualità di impresa in affiliazione commerciale, entro il termine di trenta giorni.

Detta comunicazione viene prevista in sede di iscrizione iniziale al Registro Imprese, cioè quando, a sottoscrizione avvenuta del contratto di affiliazione con il franchisor, l'impresa affiliata effettua gli adempimenti conseguenti nei confronti del registro camerale ai fini dell'esercizio dell'attività.

Inoltre, con il successivo comma 1 – ter dell'art.1, viene stabilito un obbligo di comunicazione anche nei confronti dell'affiliante – franchisor: questi infatti, al pari dell'affiliato, è tenuto a comunicare la sua qualità al REA presso cui è iscritto, sempre nel termine di trenta giorni, ma solo e soltanto la prima volta che sottoscrive il contratto in questione, per ogni diverso settore di attività economica nel quale opera.

Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, sia per il franchisor che per il franchisee troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della Legge 4 novembre 1981, n. 630, per i mancati o ritardati adempimenti al REA ("Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio").

Infine, con l'art. 2 è stata prevista una norma transitoria, al fine di poter regolarizzare la situazione delle imprese – già operanti in regime di affiliazione commerciale – che risultano iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge in questione: esse hanno in sostanza un anno di tempo per aggiornare la propria posizione nel REA comunicando la loro qualifica di affilianti e di affiliate.

75- Misure e semplificazioni nel settore della cooperazione

Art.

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.59 è abrogata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta sopprime l'obbligo previsto dal comma 10, lett. c) dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Tale norma, istituendo l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, prevede altresì che le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo devono presentare alla Direzione Generale delle Cooperative, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione che documenti l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

L'obbligo è da considerarsi superfluo dal momento che l'articolo 15 della legge medesima prevede che tali enti vengano anche assoggettati ad ispezione ordinaria annuale, nel corso della quale il revisore documenta, nell'apposito verbale, l'attività effettivamente svolta.

76 - Semplificazioni nel settore turistico (Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive)

Art.

1. L'Articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“109 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati personali dei clienti entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, mediante consegna di copia dell'elenco, o mediante invio con mezzi informatici o mediante fax.

3. I dati personali dei clienti sono conservati presso le strutture ricettive di cui al comma 1 per un anno, e devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attualmente i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad una pluralità di adempimenti a fini di pubblica sicurezza, alcuni superflui ai fini perseguiti. La compilazione e sottoscrizione da parte dei clienti delle schede cartacee, ad esempio, porta ad una inutile duplicazione delle procedure, e costringe alla gestione di archivi cartacei. L'emendamento propone quindi di eliminare la scheda cartacea sottoscritta dai clienti.

Si propone che siano i gestori di strutture ricettive ad annotare i dati dei clienti in un apposito elenco, cartaceo o informatico, da consegnare o inviare giornalmente alla pubblica sicurezza, anche con modalità telematiche. Si propone infine la depenalizzazione delle sanzioni, ovviando alla svista che ha portato nel 2001, con la legge 135, alla loro “ripenalizzazione”.

77- Semplificazioni in materia di registro delle imprese

Art.

1. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206 né, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, hanno presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.

2. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

3. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di assicurare un aggiornamento del registro delle imprese ed una più corretta rappresentazione della realtà economica del Paese affiancandosi alle altre norme per la "pulizia" del registro delle imprese, avviata con il DPR 23 luglio 2004 n. 247 (per le imprese individuali e le società di persone), con l'ultimo comma dell'articolo 2490 c.c. (per le società di capitali in fase di liquidazione) e con l'articolo 10 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (per le cooperative). Inoltre, la norma consentirebbe un più puntuale allineamento degli archivi amministrativi, così come si sta ora realizzando con la procedura disciplinata dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ai fini della cancellazione delle partite IVA non più attive. La completa realizzazione di tali iniziative consentirebbe inoltre alle pubbliche amministrazioni di evitare di chiedere adempimenti amministrativi a soggetti non più operativi da molto tempo, potendo disporre di archivi aggiornati.

78-Semplificazioni relative ad alcune attività professionali ed economiche

Art.

1. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Sono abrogati gli articoli 3, 5 primo comma, lettere c) ed e), settimo comma, nono comma, 6, 8, 9, 12, 13 e 16 del "Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979

2. Al "Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.";

b) all'articolo 7 sono soppresse le parole "che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente";

c) all'articolo 10 sono soppresse le parole "l'attività abitualmente esercitata";

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio";

e) all'articolo 15 i termini "commissione" e "commissione prevista dall'art. 4" sono sostituiti dal termine "dirigente della camera di commercio" e il quinto comma è soppresso

3. La dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell'arte si deposita con modalità telematica esclusivamente presso lo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la trasmette allo sportello unico per l'edilizia del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel registro delle imprese senza chiedere ulteriori dati all'impresa. E' abrogato il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2

Periti ed esperti

La ratio è di semplificare la gestione del ruolo periti ed esperti. Le disposizioni, infatti, sopprimono la commissione e semplificano le procedure di iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti. Sono abrogate alcune norme del D.M. 29-12-1979 recante “Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

Comma 3

Dichiarazioni di conformità

La disposizione prevede che la dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell'arte si deposita con modalità telematica solamente presso lo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la trasmette allo sportello unico per l'edilizia del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel registro delle imprese senza chiedere ulteriori dati all'impresa. A tal fine il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” è abrogato.

79- Semplificazione della disciplina dei concorsi e manifestazioni a premio

Art.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 dell'articolo 1, è sostituito dal seguente:

“6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio”;

b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole “sconti di prezzo” sono aggiunte le seguenti “anche se differiti o aleatori”;

2) dopo le parole “assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva,” sono inserite le seguenti “compresi i buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto,”;

3) dopo la parola “denaro,” sono aggiunte le seguenti: “anche in formato elettronico, salvo che per i premi di importo pari o inferiore all'importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione alle manifestazioni,”;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

“b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;”

d) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Per le manifestazioni radiotelevisive escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, il soggetto promotore predispone un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti, Il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione”.

2. I soggetti promotori adottano il regolamento di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, inserito dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le somme relative alle cauzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria vigente in materia ".

RELAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente articolo permettono di chiarire la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premio, per quanto riguarda quelli effettuati da emittenti radiotelevisive.

80-Semplificazione in materia di prestazioni previdenziali

Art.

1. All'articolo [16](#) della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#) e successive modificazioni, al comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

“Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’ente mediante l’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ai sensi dell’articolo 38, comma 5 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Resta in capo a tali soggetti l’obbligo della conservazione dei documenti in originale.”

81-Disposizioni in materia di ricetta digitale

Art.

Ove non diversamente definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'adempimento regionale concernente il collegamento telematico dei medici prescrittori di cui al DPCM 26 marzo 2008 (Progetto Tessera Sanitaria), ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, s'intende rispettato qualora le regioni garantiscano la messa a regime del sistema entro il 31 marzo 2012, salvo proroga, su richiesta motivata, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Dipartimento della digitalizzazione e innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli aspetti di propria competenza.

Al comma 16 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, dopo le parole "in formato cartaceo.", quanto segue: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le relative regole tecniche e le soglie minime di riferimento, a livello nazionale, concernenti la percentuale, su base annua, di prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN in formato cartaceo da sostituire con l'invio telematico dei medesimi dati; tali soglie, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 40% per l'anno 2012, 70% per l'anno 2013 e 90% per l'anno 2014."

82 -Disposizioni in materia di scuola ed università digitale

Art.

Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.

83-Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata

Art.

1. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6, le parole "costituite in forma societaria" sono soppresse;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli adempimenti telematici relativi alla iscrizione al registro delle imprese ed al REA repertorio delle notizie economiche e amministrative, comprese le comunicazioni tramite posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica avente le caratteristiche indicate al comma precedente, possono essere effettuati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di assicurare la ricezione delle comunicazioni con la pubblica amministrazione, i titolari hanno l'obbligo di mantenere attivi nel tempo gli indirizzi di posta elettronica certificata, o gli analoghi indirizzi di cui al comma 6. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di conservare le comunicazioni elettroniche non ricevute dai destinatari agli indirizzi di cui al comma 6.";

al comma 7, dopo le parole: "Gli ordini e i collegi pubblicano" sono aggiunte le seguenti: <<,attraverso i sistemi informativi centralizzati dei rispettivi consigli, collegi e federazioni nazionali,>>;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

<<7-bis. Gli ordini e i collegi territoriali trasferiscono e aggiornano gli elenchi nei sistemi informativi centralizzati di cui al comma 7.

7-ter. Negli Albi professionali è in ogni caso indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata degli iscritti, come risultatane dall'elenco di cui al comma 7>>.

2. Le imprese non costituite in forma societaria, iscritte al REA alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 31 maggio 2012.

84-Ulteriori interventi in materia di liberalizzazioni dei servizi pubblici locali

Art.

Al fine di perseguire una completa ed efficace liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

al comma 5, dopo le parole "alle aziende esercenti i servizi stessi" aggiungere le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, secondo il criterio dei costi standard";

al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13" aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";

al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";

al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12" aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";

al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13."

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

“33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
- m) al comma 34, aggiungere, all'inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;
- n) dopo il comma 34, aggiungere il seguente: “34-ter. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale.”.

85-Semplificazioni di materia di DURC

Art.

(Semplificazioni in materia di certificazione di regolarità contributiva)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 10, le parole "le stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni" e sono aggiunte infine le seguenti: "in tali casi, le amministrazioni procedenti formulano le richieste di rilascio del DURC entro il termine di [cinque] giorni dal ricevimento dell'atto che ne rende necessaria l'acquisizione e informano contestualmente l'interessato della richiesta";

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Gli istituti e gli enti competenti rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-assenso relativo alla certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli stessi, fissato in trenta giorni dai rispettivi ordinamenti.

10-ter. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti richiedono, inviano e archiviano il DURC per via telematica.

10-quater. Al fine di semplificare le procedure finalizzate alla liquidazione dei corrispettivi per le utenze dei servizi pubblici a rete, i gestori che erogano i propri servizi in favore di più di [dieci] amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono autocertificare i requisiti di regolarità contributiva ai sensi del comma 1, lettera p) dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tali ipotesi, i gestori autocertificano altresì il possesso del requisito numerico minimo di cui al periodo precedente.

10-quinquies. Resta ferma la facoltà per l'impresa di richiedere alle casse edili il rilascio del DURC e di produrlo agli organi della P.A. e ai gestori di pubblici servizi."

Relazione illustrativa

La proposta normativa estende a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi a tutti i casi in cui è richiesto dalla normativa vigente il possesso del DURC nei rapporti tra P.A. e privati, il principio previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del d.l. 185/2008, che prevede che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d'ufficio, anche attraverso

strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. E ciò in chiave di semplificazione, al fine di alleggerire il soggetto privato dall'onere di richiedere il DURC e di produrlo alla P.A. interessata.

La proposta normativa, inoltre, precisa che in tutti i casi sopra indicati, le amministrazioni procedenti formulano le richieste di rilascio del DURC entro il termine di [cinque] giorni dal ricevimento dell'atto che ne rende necessaria l'acquisizione e informano contestualmente l'interessato della richiesta. In tal modo, vengono tutelate le esigenze del soggetto privato di certezza e prevedibilità dei tempi di rilascio del DURC.

Viene, poi, previsto che gli istituti e gli enti competenti rilascino il DURC entro il termine massimo stabilito per la formazione del silenzio-assenso relativo alla certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli stessi, fissato in trenta giorni dai rispettivi ordinamenti.

In tal modo, viene elevato al rango di norma primaria, per quanto attiene al rilascio del DURC, il principio del silenzio-assenso già stabilito, in tale materia, dall'art. 6 del D.M. 24 ottobre 2007. Tale principio, inoltre – che nel predetto D.M. trovava applicazione solo con riferimento agli istituti previdenziali – viene esteso dalla proposta normativa in esame all'ipotesi in cui il DURC venga rilasciato dagli enti competenti.

La proposta normativa, poi, prevede che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti richiedano, inviino e archivino il DURC per via telematica: si tratta della c.d. dematerializzazione del DURC, volta a rendere più celere e snello il procedimento inerente il rilascio del DURC in un settore particolarmente delicato, quale quello dei lavori pubblici e privati dell'edilizia. Va osservato, in proposito, che la proposta in questione si pone nel solco della più recente evoluzione normativa.

Viene previsto poi, al fine di semplificare le procedure finalizzate alla liquidazione dei corrispettivi per le utenze dei servizi pubblici a rete, che i gestori che erogano i propri servizi in favore di più di [dieci] amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, possano autocertificare i requisiti di regolarità contributiva.

La proposta normativa, infine, prevede che resti ferma la facoltà per l'impresa di richiedere alle casse edili il rilascio del DURC e di produrlo agli organi della P.A. e ai gestori di pubblici servizi.

A tale proposito, va osservato che l'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 – inserito dal presente decreto-legge – stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della disciplina di settore, ivi compresa la disciplina inerente gli enti bilaterali. Tale disposizione, dunque, salvaguarda la facoltà per il soggetto privato di richiedere alle casse edili il rilascio del DURC e di produrlo agli organi della P.A. e ai gestori di pubblici servizi, prevista espressamente dalla proposta normativa in esame.

D'altronde, va osservato che le casse edili non costituiscono pubbliche amministrazioni, bensì enti privati (essendo espressione della c.d. bilateralità), e quindi non potrebbe comunque trovare applicazione nei loro confronti il nuovo testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dal presente decreto-legge, il quale prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di atti di notorietà.

86-Semplificazioni in materia di prospetto paga

Art.

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«5. E' fatto obbligo ai datori di lavoro di cui al comma 1 di consegnare ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo, all'atto della corresponsione della retribuzione o del corrispettivo, una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione del calendario delle presenze. La consegna deve avvenire entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la relativa somma o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico del lavoro di cui al comma 3. La consegna del prospetto può aver luogo anche soltanto in modalità telematica».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I prospetti consegnati ai lavoratori ai sensi del comma 5 sono sempre esenti da imposta di bollo, anche qualora contengano sottoscrizioni a titolo di quietanza. Ogni disposizione contraria si intende abrogata».

3. Il comma 7 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

7-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 125 a 770 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque mensilità, la sanzione amministrativa è da 200 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno dieci mensilità, la sanzione amministrativa è da 500 a 1.500 euro.

7-ter. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 7 e 7-bis provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente».

4. La legge 5 gennaio 1953, n. 4, è abrogata.

Relazione illustrativa

La proposta normativa in esame mira, anzitutto, a semplificare il quadro normativo di riferimento in materia di prospetto paga. Attualmente, infatti, la legge n. 4/1953, che prevede l'obbligo di consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti a fronte del pagamento della retribuzione, appare superata alla luce dell'introduzione, da parte del d.l. n. 112/2008, del libro unico del lavoro, che contiene i medesimi dati del prospetto paga previsti dalla citata legge e, peraltro, ha un ambito di applicazione più ampio, in quanto nel predetto libro unico devono essere iscritti anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. La proposta normativa, pertanto, prevede che le registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro costituiscano il prospetto paga, ad eccezione del calendario delle presenze.

Viene previsto, inoltre, che le copie del libro unico del lavoro, le quali costituiscono i prospetti paga consegnati ai lavoratori, siano sempre esenti da imposta di bollo. Viene stabilita, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consegna dei suddetti prospetti.

Sotto altro profilo, viene chiarito che gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza provvedono alla contestazione delle sanzioni amministrative anche in materia di violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, e che anche per tale materia l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 689/1981 sia la Direzione del lavoro territorialmente competente (le disposizioni attualmente in vigore, infatti, prevedono espressamente tali competenze solo con riferimento alle altre violazioni in materia di libro unico del lavoro).

Viene precisato, infine, che i predetti organi di vigilanza provvedono alla contestazione delle sanzioni amministrative in materia di libro unico del lavoro (ivi comprese quelle concernenti la mancata consegna del prospetto paga ai lavoratori) mediante la diffida obbligatoria, di cui al d.lgs. 124/2004, che prevede il pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima, a fronte della regolarizzazione dell'illecito amministrativo nei termini e con le modalità impartite dall'organo di vigilanza.

87-Semplificazione per l'astensione anticipata per le lavoratrici in gravidanza

Art.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio" sono sostituite dalle parole "dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

b) al comma 2, le parole "Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono sostituite dalle parole "I competenti organi del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 possono disporre";

c) al comma 3, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono soppresse e le parole "qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati" sono sostituite dalle seguenti: "qualora i competenti organi del Servizio sanitario nazionale, nel corso della propria attività di vigilanza constatino";

e) al comma 5, le parole "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Relazione illustrativa

In base a quanto prevede attualmente l'art. 17 del d.lgs. 151/2011 (c.d. Testo unico maternità), nel procedimento per l'autorizzazione all'astensione anticipata delle lavoratrici in gravidanza intervengono sia i competenti organi del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene all'accertamento medico previsto dalla norma, sia i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene alla fase finale dell'adozione del provvedimento autorizzatorio.

La proposta normativa in esame mira a superare questa duplicazione di competenze, riconducendo tutti i compiti in materia agli organi del Servizio sanitario nazionale, ossia, in sostanza, alle aziende sanitarie locali, ai Distretti sanitari o al Dipartimento di prevenzione. Va osservato, infatti, che le funzioni coinvolte dal procedimento autorizzatorio in questione sono di natura prettamente sanitaria.

In tal modo, viene semplificato e snellito l'intero procedimento autorizzatorio in esame, senza che ciò comporti una riduzione della tutela per le lavoratrici in gravidanza. Al contrario, viene introdotta una tutela più omogenea

ed uniforme per le predette lavoratrici. Si stima, infatti, che in tal modo verranno ridotti i tempi di attesa per il rilascio del provvedimento, con evidente vantaggio le lavoratrici in questione.

88-Semplificazione per la trasformazione del lavoro da tempo pieno a part-time

Art.

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 61/2000 prevede attualmente che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale sia ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

La proposta normativa in esame, in chiave di semplificazione, mira a sopprimere l'adempimento procedimentale consistente nella convalida dell'accordo raggiunto dalle parti, effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

5. LAVORO

89- Appalti pubblici e costo lavoro

Art.

1. Norma costo del lavoro

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

- a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

2. Norma transitoria limitazione varianti

2. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Norma transitoria conferenza di servizi

4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole da: "ricevuti dalle Regioni" fino a: "gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti: "pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad

applicarsi le disposizioni degli [articoli da 165](#) a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”.

Relazione

La proposta è volta a correggere alcune norme contenute nel “decreto sviluppo” che hanno determinato difficoltà applicative. In particolare, è abrogata la disposizione inserita nel “decreto sviluppo” dalla legge di conversione, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, rivelatasi di problematica e di non univoca applicazione, come evidenziato di recente anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, fermo restando che l’ordinamento vigente garantisce ampiamente la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, sia sotto il profilo della retribuzione che della sicurezza, attraverso numerose specifiche disposizioni già contenute nel codice dei contratti pubblici e nel testo unico della sicurezza. Inoltre sono fornite alcune precisazioni e chiarimenti in merito al regime transitorio delle disposizioni introdotte dal decreto sviluppo n. 70/2011 per le infrastrutture strategiche in materia di conferenza di servizi e di limiti alle varianti volte a consentire la celere prosecuzione delle opere già avviate.

90- Misure a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Art.

Le specifiche intese di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge, 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, possono prevedere che il datore di lavoro e il lavoratore si accordino su una retribuzione inferiore a quella dovuta, in cambio di servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, quali asili nido, servizi alla persona ovvero misure per la mobilità. Il singolo accordo stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, tra il datore di lavoro e il lavoratore che intende fruire del servizio individua la sua durata, i tempi ed i modi per l'erogazione del servizio e la corrispondente riduzione salariale prevista, sulla quale non saranno dovuti contributi assistenziali e previdenziali.

91- Incentivi all'occupazione femminile.

Art.

Al fine di conseguire l'obiettivo del raggiungimento del 60% di tasso di occupazione femminile, fissato nella strategia di Lisbona, ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati, entro due (tre) anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione di lavoratrici, si applica, per i primi tre (cinque) anni del rapporto, l'articolo 59 (o 53) del decreto legislativo 6 settembre 2003, n. 276. Il medesimo incentivo si applica per i primi cinque (sei) anni in caso di contratti di lavoro a tempo parziale.

L'incentivo di cui al comma 1 si applica anche in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, da parte del medesimo datore di lavoro o committente, di lavoratrici precedentemente assunte con contratto a tempo determinato o di inserimento, ovvero di collaboratrici a progetto.

Per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in caso di nuove assunzione con contratto di lavoro che preveda modalità di telelavoro, non è dovuta, per ... anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

92- Incentivi per l'assunzione di giovani

Art.

1. Per i datori di lavoro privati che assumano negli anni 2012 e 2013, senza esserne tenuti, giovani sotto i 25 anni disoccupati da almeno 6 mesi o sotto i 35 anni disoccupati da almeno 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi trentasei mesi, quella prevista per gli apprendisti .

2. Il diritto ai benefici economici di cui al comma 1 è escluso con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Quantificazione

Potrebbe coinvolgere un numero di lavoratori sui 90.000 (al netto di quelli già agevolati in altre forme)

Ipotizzando una permanenza media nell'agevolazione pari a 5 mesi e una probabilità di restare occupati nel medesimo lavoro pari al 30%, si avrebbe il seguente onere:

anno	onere (mln)
2012	265
2013	380
2014	145
2015	60

Altri dati utili al calcolo:

% tempo indeterminato disoccupati	7,5%
rapporti di lavoro avviati 15-34	187.500
flusso lavoratori avviati 15-34	133.929
di cui non già agevolati	91.304
giornate media di permanenza	216
% permanenza	40%
retribuzione media	24.508
aliquota media a carico datore	30,0%
aliquota sgravata	20,0%

93- Incentivi per l'assunzione in apprendistato

Art.

1. Per i contratti di apprendistato iniziati negli anni 2012 e 2013 la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è azzerata fino alla fine del periodo di apprendistato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica ai contratti di apprendistato di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167.

Quantificazione

Potrebbe coinvolgere un numero di lavoratori sui pari a 160.000 il primo anno e 224.000 il secondo anno

Le mancate entrate sono stimate come da tabella che segue:

anno	onere (mln)
2012	102
2013	145
2014	60
2015	5

Altri dati utili al calcolo:

flusso rapporti di lavoro di apprendistato	160.000
flusso apprendisti	114.286
giornate media di permanenza	222
% permanenza	40%
retribuzione media	18.442
aliquota media a carico datore	8,0%
aliquota sgravata	8,0%

6. MISURE FISCALI E FONDO

94- Riapertura dei termini per gli anni pregressi

Art.

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 30 settembre 2011 possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 2 aprile 2012, con esclusione degli interessi maturati fino a tale data, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione per i tardivi od omessi versamenti. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 1.000 euro per ciascun periodo di imposta, se persona fisica o i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o 1.500 euro, per gli altri soggetti. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche e per i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in sei rate, di pari importo, entro il 2 aprile 2013, il 30 settembre 2013, il 2 aprile 2014, il 30 settembre 2014, il 2 aprile 2015 e il 30 settembre 2015, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 3 aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della integrazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 2 aprile 2012, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 20 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative ovvero alle maggiori ritenute:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di regolarizzazione delle scritture contabili, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni. E' altresì, inapplicabile, limitatamente ai redditi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 4, la presunzione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati del codice penale e del codice civile commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto, qualora siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione della punibilità di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute.

7. Per i redditi di cui al comma 4 gli effetti di cui alla lettera c) del comma 5 operano a condizione che, sussistendone i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, invito al contraddittorio o avviso di accertamento non definibili in base ai successivi articoli ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 30 aprile 2012, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 giugno 2012, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

95- Regolarizzazione delle scritture contabili

Art.

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni in materia di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 1, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 1, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che presentano la dichiarazione integrativa per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero di cui all'art. 1, comma 4, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2010, con le modalità anche dichiarative previste dall'art. 1. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2010.

96- Accertamento con adesione per i periodi d'imposta pregressi

Art.

1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche all'imposta sul reddito delle società possono accedere alla definizione di cui agli articoli 1 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle dichiarazioni il cui termine di presentazione è scaduto entro il 30 settembre 2011, con le modalità previste dal presente articolo.

2. La definizione di cui al precedente comma può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dall'Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto anche delle risultanze del procedimento di accertamento sintetico del reddito di cui all'art 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e degli altri dati ed elementi in possesso degli uffici.

3. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono ridotte a un sedicesimo del minimo.

4. La definizione non può essere effettuata se, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento:

è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, invito al contraddittorio o avviso di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto;

è stata esercitata l'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 40 per cento, emergente dalle risultanze medie degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 1 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

6. Le maggiori imposte dovute devono essere versate entro il 2 aprile 2012. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche e per i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di 3 mila euro e, per gli altri soggetti, la somma di euro 6 mila, l'eccedenza può essere versata, maggiorata degli interessi legali, in due rate, di pari importo, entro il 2 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013 maggiorata degli interessi legali dal 3 aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione.

7. Nei riguardi dei contribuenti che procedano alla definizione di cui al presente articolo l'ulteriore azione accertatrice può essere effettuata, entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

8. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per quelli previsti dal codice penale e dal codice civile commessi per eseguire od occultare i detti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto, qualora

siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione della punibilità di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

9. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi precedenti.

97- Definizione dei ritardati od omessi versamenti.

Art.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 2 aprile 2012 effettuano i pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 30 settembre 2011, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in sei rate, di pari importo, entro il 2 aprile 2013, il 30 settembre 2013, il 2 aprile 2014, il 30 settembre 2014, il 2 aprile 2015 e il 30 settembre 2015, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 3 aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 31 dicembre 2010, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2010, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.

98- Definizione degli atti di accertamento e di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione

Art.

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , per i quali, alla detta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla stessa data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c). La definizione non è ammessa:

per i soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, hanno aderito ad altre forme di definizione ivi compresa quella di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 2 aprile 2012, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore del predetto termine non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.

5. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 2 aprile 2012 di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

c) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

d) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

6. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

7. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

8. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 2 aprile 2012, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche e per i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di 3 mila euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6 mila euro, l'eccedenza può essere versata, maggiorata degli interessi legali, in due rate, di pari importo, entro il 2 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013, maggiorata degli interessi legali dal 3 aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

9. La definizione non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

10. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati del codice penale e del codice civile commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto, qualora siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E' altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2012 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 4, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

99- Definizione delle liti pendenti

Art.

L'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

“12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 30 settembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 2 aprile 2012 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 3 aprile 2012 sull'importo delle rate successive. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 luglio 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 settembre 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2013. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2013. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) in caso di controversie riguardanti la disciplina di cui agli articoli da 7 a 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ammessa la definizione agevolata a condizione che il contribuente versi per intero le somme a suo tempo dovute, maggiorate di una sanzione del 30 per cento, in unica soluzione, entro il 2 aprile 2012. Non si fa comunque luogo a rimborso di somme già versate;

g) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”.

100- Definizione dei tributi locali.

Art.

1. Con riferimento alle tariffe e ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le tariffe e i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle somme dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono per tariffe e tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni le tariffe e i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

101- Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni. Proroga di termini.

Art.

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 2 aprile 2012, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 2 aprile 2012 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data del presente provvedimento, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 2 aprile 2012.

102- Definizione degli importi non versati

Art.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2010, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute all'agente della riscossione a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2010, gli agenti della riscossione informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 2 aprile 2012, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 25 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. La differenza può essere versata in due rate di pari importo entro il 2 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 1° aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione. Sulle somme riscosse agli agenti della riscossione spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. In caso di importi iscritti a ruolo in base alla disciplina di cui agli articoli da 7 a 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ammessa la definizione agevolata a condizione che il contribuente versi per intero le somme a suo tempo dovute, maggiorate di una sanzione del 30 per cento, in unica soluzione, entro il 2 aprile 2012. Non si fa comunque luogo a rimborso di somme già versate.

4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

103- Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale

Art.

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista dall' articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 commesse fino al 31 gennaio 2011, possono essere definite, entro il 2 aprile 2012, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 50 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 31 dicembre 2010 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 2 aprile 2012. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

104- Proroga di termini.

Art.

1. I termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli precedenti e per quelli che si avvalgono di tali disposizioni e optano per il pagamento in forma rateale.

105- Cumulabilità delle definizioni agevolate

Art.

Le definizioni di cui agli articoli precedenti sono cumulabili e i contribuenti che se ne avvalgono devono tenerne conto in sede di determinazione delle imposte complessivamente dovute.

106-Istituzione di un Fondo, con dotazione iniziale, per la copertura delle misure di spesa. Il Fondo sarà alimentato anche dalle entrate derivanti dalle due misure suindicate. (in corso di redazione)

7. PROPOSTE ALTRI MINISTERI

107 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

Art.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al terzo periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali" e le parole "ufficio delle entrate del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle entrate".

al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "del Ministro per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali" e le parole: "nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo: le parole: "previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse; le parole: "dal Ministero per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali"; le parole: "che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo" sono soppresse; al terzo periodo le parole da: "il Ministero per i beni culturali e ambientali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";

all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), primo periodo, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: da "previo parere" fino a "all'entrata dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle

dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.”.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.”.

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.”

7. Nell'Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340” nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

9. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2. (modifiche di semplificazione procedurale in materia di agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali).

Si tratta di proposte tutte a costo zero, che mirano a migliorare l'applicazione di istituti, ma che non hanno esplicitato appieno le loro potenzialità o perché le procedure applicative sono troppo complicate, o perché i cittadini e le imprese conoscono e usano poco questi benefici.

L'introduzione anche in questo caso dell'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce una soluzione che contempera la volontà di semplificare e snellire gli adempimenti per ottenere gli sgravi fiscali con la necessaria tutela del bene culturale, garantita dal permanere dell'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti ex lege e dalle gravi conseguenze in caso di false dichiarazioni.

Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei beni vincolati, si propone pertanto di alleggerire gli adempimenti burocratici connessi al procedimento di deducibilità fiscale, sostituendo la autorizzazione e la congruità di spesa con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute dal soggetto obbligato. Per questo istituto si prevede una forte semplificazione della procedura, con autocertificazione della necessità delle spese e della loro congruità, eliminando l'attuale certificazione congiunta del Soprintendente e dell'Agenzia delle entrate.

Naturalmente è fatta salva tutta l'attività autorizzatoria prevista dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e le attività di controllo previste dal D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, si propone di semplificare la procedura con l'eliminazione del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e l'approvazione ministeriale della previsione di spesa e del conto consuntivo. Anche in questo caso si introduce il ricorso all'autocertificazione, con lo svolgimento di controlli a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 15 T.U.I.R. lettera i) e art.100 T.U.I.R. lettera g), si propone di estendere la platea dei soggetti potenzialmente destinatari qualificando l'attività svolta non più esclusivamente bensì prevalentemente nel settore dello spettacolo.

Le proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 3 (tax credit – cinema).

La proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse "tax credit" rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui, confluiscono per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 4 (cedibilità del tax credit digitale).

La proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco

complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 5 (abolizione del tax shelter cinema).

La norma introduttiva del tax shelter (bonus fiscale per reimpiego degli utili reinvestiti dall'industria cinematografica) non ha mai avuto pratica attuazione. Nella previsione originaria, il tax shelter avrebbe dovuto comportare un minore introito per lo Stato a regime di 15 milioni di euro; questo importo è poi confluito nella copertura complessiva di 90 milioni. La disposizione mira, dunque, a "liberare" risorse inutilmente "prenotate" a copertura di una misura priva di pratica attuazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di formazione dei restauratori; riforma e razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario del Ministero per gli interventi conservativi sui beni culturali).

La norma di cui alla lettera a) mira a mettere ordine e a calmierare la spesa in materia di intervento finanziario del Ministero per il sostegno ai privati onerati degli obblighi conservativi dei beni culturali (articoli 31 ss. del Codice). Essa intende creare la base giuridica per l'introduzione in sede amministrativa di una cabina di regia a livello centrale per il coordinamento e la pianificazione della concessione dei contributi, in conto capitale e in conto interessi, in modo da garantire la perequazione territoriale e le esigenze di compatibilità di bilancio, in relazione all'effettiva disponibilità annuale dei relativi fondi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La norma di cui alla lettera b) La disposizione chiarisce che l'attività di accreditamento disciplinata dal d.m. 87 del 2009 e svolta dalla Commissione interministeriale nominata ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento, può riguardare, oltre che corsi iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento (luglio 2009), anche corsi iniziati precedentemente, purché non ancora conclusi a tale data.

Infatti, vi sono alcune istituzioni formative (Centro regionale di Passariano del Friuli, Università di Torino a Venaria Reale, Università di Urbino, Napoli e Palermo) le quali hanno avviato corsi di formazione specifici, all'indomani dell'approvazione dell'articolo 29 del Codice, tenendo conto degli obiettivi formativi, dei requisiti e dei livelli di qualità già concordati a livello tecnico e che sarebbero poi stati formalizzati con i d.m. 86 e 87 del 2009, e che hanno quindi avuto la possibilità di integrare eventuali carenze prima della conclusione dei corsi. Per contro, è stato possibile insediare la predetta Commissione soltanto all'inizio del 2011, allorché detti corsi erano in via di conclusione.

La disposizione di interpretazione si rende quindi necessaria per non penalizzare tali esperienze formative, consentendo alla Commissione di valutarle ai fini dell'accredimento. Viene comunque esplicitato che anche gli allievi già diplomati o laureati, dovranno sottoporsi all'esame di Stato per acquisire la qualifica professionale abilitante.

Comma 7 (norma per facilitare le donazioni per i beni culturali).

La norma mira a eliminare il divieto di rassegna al Ministero di settore delle elargizioni liberali offerte dai privati per il restauro di beni culturali, con la conseguente creazione a livello centrale, presso il Ministero, di un apposito fondo per la cultura. Lo scopo è quello di consentire al Ministero, senza problemi, di ricevere le donazioni dei privati per finanziare restauri.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che, in mancanza, le donazioni non sono possibili, poiché lo Stato non è in grado di adempiere al modo che le condiziona (la effettiva destinazione al restauro).

Comma 8 (norma per migliorare l'impiego e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante la partecipazione dei privati).

La proposta normativa mira a razionalizzare e rilanciare alcuni strumenti normativi già presenti nell'ordinamento giuridico diretti a consentire la concessione a privati – al fine del recupero e dell'utilizzo aperto alla fruizione pubblica anche indiretta – di beni culturali non utilizzati e richiedenti interventi onerosi di restauro e manutenzione. Si tratta di norme speciali modellate sull'esempio della finanza di progetto che dovrebbero essere rese operative mediante la creazione di un apposito help desk a livello centrale, anche con la collaborazione del Demanio, con il compito di fare rapidamente un censimento di tali beni, suscettibili di essere recuperati con un proficuo partenariato pubblico-privato, per poi procedere alla pubblicazione del relativo elenco, anche on line, al fine di stimolare le proposte e le offerte sia di soggetti imprenditoriali privati, sia di partnership pubblico-privato, secondo il paradigma procedurale del project financing.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 9

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art.

Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

MOTIVAZIONE

E' di straordinaria importanza garantire il rispetto della tempistica indicata dalla U.E. per la realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Lione, situata al centro degli assi di collegamento tra il nord ed il sud e tra l'est e l'ovest dell'Europa - da Lisbona a Budapest fino a Kiev, il "Corridoio n. 5", prioritario per l'Unione europea - che costituisce infrastruttura fondamentale nel quadro degli sviluppi della rete ferroviaria trans-europea.

L'U.E. ha, infatti, da tempo progettato una nuova rete ferroviaria ad Alta Velocità e ne ha promosso la realizzazione, riconoscendone l'importanza strategica ai fini dell'integrazione degli Stati e dello sviluppo di un sistema di Trasporto integrato standardizzato e concorrenziale.

In questo contesto, pertanto, la tratta Torino – Lione rappresenta uno snodo nevralgico.

L'assoluto rilievo strategico internazionale che assume la realizzazione dell'opera e l'esigenza prioritaria di predisporre tutti gli interventi mirati per favorirne la realizzazione nei tempi previsti richiede, soprattutto, che venga assicurata una protezione adeguata ai siti interessati.

A tal fine le aree ed i siti del Comune di Chiomonte (TO), individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, sono dichiarate (comma 1) aree di interesse strategico nazionale, il che consente di apprestare una speciale tutela alle aree ed ai siti interessati (comma 2) – mutuando, così, analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 90 del 2008.

Dalla dichiarazione di area di interesse strategico nazionale discende, per coloro che vi si introducono abusivamente ovvero ne impediscano o ne ostacolano l'accesso autorizzato, la stessa sanzione prevista dall'articolo 682 del c. p. – arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da euro 51 a euro 309 – per l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

109 - Piano straordinario per l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi

Art.

1. Il Ministro dell'interno approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, un piano straordinario riguardante le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano ultimato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 individua le modalità e i termini per la presentazione al comandante provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente delle istanze di ammissione al piano medesimo; le condizioni a cui è subordinata l'ammissione al piano, compresi in ogni caso i requisiti minimi di sicurezza antincendio per la prosecuzione temporanea dell'attività ricettiva; il cronoprogramma delle attività da porre in essere per l'adeguamento antincendi delle strutture; i tempi e le modalità dei controlli da effettuarsi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le ulteriori disposizioni di carattere tecnico e procedurale.

3. Per i soggetti ammessi al piano straordinario, il termine per l'adeguamento antincendi delle strutture ricettive è fissato al 31 dicembre 2013.

4. Ai soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, che omettano la presentazione dell'istanza di ammissione al piano straordinario, si applica la sanzione penale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei riguardi dei medesimi soggetti il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Nei riguardi dei soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, ove non siano ammessi al piano straordinario ovvero, dopo l'ammissione, non rispettino gli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui al comma 2 ovvero ancora non completino l'adeguamento antincendi delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2013, il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

6. I soggetti destinatari dei provvedimenti di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, ove intendano riprendere l'attività ricettiva, avviano con apposita istanza il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

MOTIVAZIONE

Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto – esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 – se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di una molteplicità di attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese, con ricadute negative sull'offerta turistica.

E' pertanto assolutamente necessario definire un Piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendi, consenta, entro il 31 dicembre 2013, di raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza di circa 14.000 strutture, attraverso una procedura "partecipata" – gestori delle attività ricettive e strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – con una forma di adeguamento dinamico e cioè con verifiche in itinere del cronoprogramma degli interventi da porre in essere.

I commi 1, 2 e 3 delineano il percorso da seguire da parte dei gestori per l'adeguamento delle strutture ricettive attraverso l'adesione al piano straordinario, definito nei dettagli tecnici con decreto del Ministro dell'interno. L'ammissione al piano è condizionata al possesso di requisiti minimi di sicurezza, al fine di garantire una adeguata soglia di sicurezza di tali strutture, a tutela della pubblica incolumità.

I commi 4 e 5 disciplinano il profilo sanzionatorio nel caso di inosservanza del piano straordinario, ivi compreso il divieto di proseguire l'attività imprenditoriale.

Il comma 6 prevede, infine, che i gestori delle strutture turistico-alberghiere la cui l'attività sia stata sospesa per effetto delle sanzioni comminate, ove intendano riprenderla, devono avviare il procedimento di prevenzione incendi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività istruttorie previste dall'articolo sono svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le tariffe di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.

Al fine di garantire celerità alle attività di ricostruzione, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare, anche in forma diretta, gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e delle verifiche sui saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, dei settori sociale, turistico-ricettivo, sanitario e della cultura, sono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

111 - Modifiche al d.lgs. 61/2010, in materia di tutela delle denominazioni protette

Art.

All'art. 24 del d.lgs. 61/2010, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi pecuniari di cui all'art. 17. comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo pecuniario accertato.

Al comma 5 dell'articolo 24 del d.lgs. 61/2010 le parole "Per l'illecito previsto al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli illeciti previsti al comma 3, 3 bis e al comma 4".

112- Norme in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della giustizia e realizzazione di nuovi istituti penitenziari.

Art.

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

L'articolato normativo è finalizzato a completare il quadro delle previsioni che assistono la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari, per il quale è stata, altresì, adottata, in regime di emergenza, l'OPCM n. 3861 del 29.03.2010.

In particolare, si propone di disciplinare meccanismi per agevolare la dismissione e/o valorizzazione di beni immobili statali in uso al Ministero della Giustizia, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo. La finalità perseguita è quella di creare le condizioni per fare fronte al fabbisogno carcerario con

meccanismi alternativi all'appalto per la realizzazione di ampliamenti degli istituti esistenti ovvero di nuovi carceri, limitando così la spesa pubblica a fronte del soddisfacimento dell'esigenza di reperire nuova capienza detentiva. In tale chiave, la norma prevede la possibilità per il Ministero della Giustizia di individuare quali siano gli immobili da valorizzare e/o dismettere mediante una permuta con immobili anche da realizzare che i privati offriranno all'amministrazione, secondo il meccanismo procedurale meglio articolato nella norma.

Per le operazioni di valorizzazione e/o dismissione il Ministero della Giustizia può avvalersi dell'Agenzia del Demanio e/o dell'Agenzia del Territorio, al fine di meglio supportare quelle operazioni tecnico-peritali necessarie per stimare i beni oggetto di permuta. In ogni caso, è stabilita, a salvaguardia dei vincoli di spesa, la sola possibilità di versare, a valle delle permute, conguagli in denaro a favore dell'Erario, sull'assunto che i beni immobili ricevuti in permuta siano normalmente di valore corrispondente od inferiore al bene immobile statale ceduto in permuta.

Il dettato normativo ricalca, per larga parte, l'art. 307 del codice dell'ordinamento militare adottato con DLgs. 15.03.2010 n. 66 recante norme per la dismissione di altri beni immobili del Ministero della Difesa. L'intervento proposto, pertanto, lungi dall'offrire soluzioni inedite s'immette nel solco tracciato dalla disciplina vigente, volendone emulare lo spirito e le soluzioni pratiche.

Infine, sono previste, nell'ambito delle procedure di valorizzazione e/o dismissione, norme acceleratorie coerenti con la natura emergenziale dell'intervento e le finalità di tutela del pubblico interesse.

Art.

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti:

"Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".

2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".

Art.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

Motivazione

La proposta normativa, che si realizza mediante l'inserimento di un comma nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è finalizzata a consentire al individuazione di un organismo di vigilanza, ai fini della legge richiamata, laddove già sussistano all'interno della struttura organi di controllo, con concentrazione delle funzioni e conseguenti risparmi di spesa per gli enti destinatari.

Art.

All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa.

116 - Adeguamento a segnalazione dell'Antitrust in materia di locazioni turistiche.

Art.

1. All'art. 12 comma 5 dell'allegato 1 al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a sette giorni e".

2. All'art. 12 comma 6 dell'allegato 1 al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a tre giorni".

Relazione

La norma viene incontro alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza, formulata in data 26 luglio 2011 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 legge 287 del 1990, relativi ai possibili effetti distorsivi della concorrenza (e quindi di blocco per lo sviluppo) della disposizione di cui all'art. 12 commi 5 e 6 del codice del turismo laddove impone un periodo minimo di sette giorni per le sole unità ammobiliate ad uso turistico. C'è il concerto del Mise

117 - Semplificazione procedimento distretti turistici.

Art

All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“La richiesta si intende accolta trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, salvo motivato provvedimento di diniego da comunicare ad almeno uno dei richiedenti entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine.”

Relazione illustrativa

Relazione

Nell'ambito dell'analisi dei recenti interventi correttivi di finanza pubblica un aspetto particolarmente delicato riguarda il difficile dosaggio tra le misure di riequilibrio della finanza pubblica e l'esigenza, anch'essa prioritaria, di recuperare condizioni e strumenti per una meno fragile crescita economica. Proprio in tale ottica, specie al fine del rilancio del secondo filone si pone l'esigenza di procedere al c.d. tagliando allo sviluppo; in proposito, l'analisi dello stato di attuazione della importante disposizione istitutiva dei distretti turistici ha evidenziato la necessità di elidere alcuni vincoli procedurali che non agevolano la conclusione dei relativi procedimenti, in specie in tempi compatibili con le esigenze di certezza paventate dai possibili investitori del settore. Conseguentemente, al fine di perseguire tale obiettivo si inserisce il noto meccanismo generale del silenzio assenso.

118 - Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica

Art.

Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di Infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.»>.

MOTIVAZIONE

La norma tende a consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi di autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o il nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto con bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo, viene previsto che in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.

119 - Sfalci e potature

Art.

All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o. ivi inclusi, in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana".

Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana".

120 - Valorizzazione in ambito internazionale dell'iniziativa lanciata dall'Italia al G8 dell'Aquila sulla riduzione del costo delle rimesse internazionali

Art.

Il comma 35 octies dell' articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011. N. 138. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. I. comma I della Legge 14 settembre 2011, n. 148. è abrogato.

Nota illustrativa

L'articolo 35-octies della legge 148 del 14 settembre 2011 così recita:

«35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.000 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione Europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale),

In riferimento all'art. 35-octies, che prevede l'istituzione di un'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, si segnala che tale misura, colpendo in modo specifico l'attività dei "money transfer", attraverso i quali passano i quattro quinti delle rimesse dall'Italia. potrebbe determinare un generalizzato aumento dei costi di transazione delle rimesse degli emigrati.

Si metterebbe in questo modo in discussione la leadership internazionale italiana proprio sul tema della riduzione del costo di invio delle rimesse al seguito dell'iniziativa avente come obiettivo la riduzione dal 10% al 5 % in cinque anni del costo medio globale di trasferimento delle rimesse (obiettivo del "5x5"), lanciata dall'Italia al Vertice G8 dell' Aquila presieduto dal Presidente del Consiglio. La proposta italiana della riduzione del costo delle rimesse è stata successivamente adottata anche in ambito G20 al Vertice di Seoul dai Capi di Stato e di Governo.

L'art,35-octies è contrario alla lettera e allo spirito degli impegni assunti in ambito G8 (e poi G20) su impulso dell'Italia. La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'Aquila del 2009 legge:

134. Dato l'impatto sullo sviluppo dei flussi delle rimesse, faciliteremo un trasferimento più efficiente ed un migliore utilizzo delle rimesse e miglioreremo la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali, al fine di mettere in pratica le raccomandazioni della Conferenza G8 di Berlino del 2007 e del Gruppo di Lavoro Globale sulle Rimesse costituite nel 2009 Il coordinato dalla Banca Mondiale. Punteremo a rendere i servizi finanziari più accessibili agli emigranti e a coloro che ricevono le rimesse nei paesi in via di sviluppo. Opereremo per raggiungere in particolare l'obiettivo di una riduzione dei costi medi globali di trasferimento delle rimesse dall'attuale 10% al 5% in 5 anni attraverso migliori informazioni, maggior trasparenza e concorrenza. e una cooperazione rafforzata coi partner, producendo un aumento netto e significativo del reddito per gli emigranti e le loro famiglie nel mondo in via di sviluppo. Un analogo impegno è stato assunto su iniziativa di Italia e Australia al Vertice G20 di Seoul. I costi delle rimesse sono composti dalle commissioni pagate dai risparmiatori agli operatori del mercato e dalle eventuali tasse applicate. L'introduzione di una tassa è quindi contraria all'obiettivo di riduzione dei costi delle rimesse. L'art.35.octies comporterebbe un aumento generalizzato dei costi delle rimesse e precluderebbe all'Italia di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione,

aumentando invece i costi di invio. Essendo inoltre l'Italia il quinto Paese di invio delle rimesse a livello globale (stime della Banca Mondiale), l'aumento dei costi in Italia avrebbe impatto negativo anche sulla media globale dei costi delle rimesse.

2. La nonna introduce un'imposta solo sui flussi di denaro inviato all'estero da parte di migranti privi di matricola INPS e di codice fiscale, volendo individuare in questo modo una fattispecie che dovrebbe corrispondere ai migranti irregolari. Si ricorda peraltro che il "Pacchetto Sicurezza", in vigore dal 2009, obbliga gli operatori finanziari che effettuano trasferimenti di denaro all'estero (money transfer, banche e altri operatori) a richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare la remessa. Di fatto, quindi, il Decreto Sicurezza già ha introdotto una limitazione alla possibilità di inviare denaro da parte delle categorie di migranti che l'emendamento in oggetto vorrebbe colpire vanificando ogni effetto in termini di maggiori entrate per lo Stato, laddove si tratti appunto di voler penalizzare gli irregolari.

3. Se poi la ratio della nonna fosse finalizzata a far emergere l'irregolarità, anche in questo caso l'obiettivo verrebbe mancato, sia per la norma citata già in vigore da tre anni e sia perché l'introduzione di restrizioni al trasferimento di denaro all'estero aumenterebbe il ricorso alle forme e strumenti informali, privi di controllo e tracciabilità ed anche di tutela per lo stesso utente, con un effetto opposto rispetto a quello perseguito.

4. L'introduzione di un prelievo fiscale del 2% dell'importo trasferito per singola operazione, con una misura minima di 3 euro, comporterà un incremento di costi diretto per coloro i quali rientrano nell'ambito di applicabilità della norma. Sono inoltre stimati importanti costi indiretti, come: (a) nuovi oneri per i migranti che dovranno esibire contestualmente la prova del possesso di due nuovi requisiti: matricola INPS e codice fiscale; (b) nuovi significativi oneri per gli operatori per l'adeguamento alla norma (modulistica contrattuale, informativa e: formazione di personale) con probabile spostamento del maggior costo su tutti i soggetti e non solo sui soggetti non esenti e quindi un generalizzato aumento dei costi.

5. La nuova norma incentiverà le forme di trasferimento di denaro informali, nei confronti dei quali non sono possibili controlli e tracciabilità oltre che gli aspetti relativi alla tutela. Anche in questo caso si tratta di un effetto contrario agli impegni assunti a livello internazionale in ambito G20 con l'Action Plan sullo Sviluppo adottato dai Capi di Stato e di Governo al Vertice di Seoul 2010 che espressamente richiama l'attuazione dei Principi Generali del CPSS e della Banca Mondiale "General Principles for International Remittance Services" che mirano ad agevolare l'uso di canali formali di trasferimento delle rimesse.

6. La nonna inoltre incoraggerà i meccanismi di elusione con il ricorso a "prestanome" e soggetti che soddisfano i requisiti di esenzione con conseguenze negative in termini di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Analogo effetto elusivo della norma deriva dal ricorso a triangolazioni Italia - Paese europeo - Paese extraeuropeo con riflessi negativi in termini di tracciabilità dei flussi e conseguenze in termini di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo.

7. L'introduzione di un elemento di costo diretto che discrimina tra soggetti diversi e di una regolamentazione che accresce i costi fissi degli operatori, innalzando, di fatto, la soglia di ingresso di nuovi soggetti, comportano un'alterazione artificiosa del mercato delle rimesse a svantaggio di una maggiore concorrenza. Una maggiore concorrenza è specificamente prevista come una misura utile alla riduzione dei costi di trasferimento delle rimesse dal summenzionato paragrafo 134 della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'Aquila del 2009.

8. Una valutazione dell'impatto della norma in termini quantitativi sulle casse dello Stato non è possibile per la mancanza di dati sulla percentuale di transazioni che sarebbero assoggettate all'imposta (transazioni verso paesi non UE e effettuate da soggetti privi di codice fiscale e matricola INPS),

Secondo stime CeSPI è però possibile affermare che l'impatto complessivo in termini di entrate fiscali per lo Stato sarà irrisorio, nell'ordine dei 10-20 milioni di Euro e comunque non in grado di giustificare i costi imposti al sistema per gli adeguamenti necessari.

Considerando infatti che le rimesse dall'Italia verso i Paesi non UE corrispondono circa all'81% dei volumi complessivi in uscita dall'Italia, pari a circa 5,2 miliardi di Euro, l'imposta di bollo del 2% sull'intero ammontare di rimesse significherebbe un introito per le casse dello Stato di un importo massimo intorno ai 100 milioni di euro. Se si considera che tale valore verrebbe abbattuto da due elementi:

- transazioni effettuate da cittadini UE verso paesi non UE
- transazioni effettuate da soggetti con codice fiscale e matricola INPS verso paesi non UE

sulla base delle prime informazioni raccolte presso gli operatori del settore, è possibile ipotizzare che l'imposta verrebbe applicata ad una percentuale di transazioni compresa tra il 10% e il 20% del totale con un impatto complessivo in termini di entrate fiscali compreso fra i 10 e i 20 milioni di euro.

9, La distinzione fra cittadini europei e trasferimenti diretti a paesi europei, così come l'esclusione di tutti i soggetti che non possiedono entrambi i requisiti di esenzione (non solo i lavoratori in nero, ma anche i liberi professionisti, ad esempio) crea disparità di trattamento economico e introduce una forma di discriminazione che non sembrerebbe trovare fondamento economico o giuridico, oltre a colpire i soggetti maggiormente vulnerabili e esposti a situazioni di sfruttamento.

Un ulteriore aspetto di discriminazione riguarda il fatto che l'imposta colpisce il risparmio di una categoria specifica di cittadini e lavoratori stranieri rispetto agli altri cittadini e lavoratori italiani e stranieri presenti in Italia (la tassazione del risparmio in Italia si applica, infatti, sui proventi – interessi e capital gain – e non sui depositi o sul valore nominale dei titoli).

121 - Misure per la promozione degli investimenti in sanità

Art.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, attraverso forme adeguate di partenariato pubblico-privato, il programma di cui al suddetto articolo 20 può individuare le misure opportune per l'attrazione dei capitali privati nella costruzione e/o nella gestione delle strutture, nell'organizzazione dei servizi sanitari nonché nell'ammodernamento delle attrezzature.

Nel programma di cui al comma 1 può in particolare essere previsto l'utilizzo del contratto di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con determinazione della quota di finanziamento a carico del privato. Il finanziamento pubblico può essere integrato o sostituito da forme di defiscalizzazione a vantaggio dell'impresa che costruisce l'opera o gestisce il servizio.

Al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e l'economicità dei servizi, i soggetti incaricati dello svolgimento di progetti sperimentali per la gestione dei servizi sanitari avviati sulla base dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in corso di svolgimento, possono essere inseriti a titolo definitivo tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di un'intesa assunta nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. L'inizio di nuove sperimentazioni gestionali è condizionato alla definizione delle modalità e dei termini della loro conclusione. La gestione di strutture o servizi sanitari può essere affidata a soggetti privati, scelti con procedure di evidenza pubblica, previa dimostrazione dell'economicità di detto affidamento e della funzionalizzazione al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.

Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo, anche nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, i requisiti soggettivi degli affidatari, le modalità di affidamento e le adeguate forme di controllo nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. PROPOSTE GRUPPI PARLAMENTARI

122 - Agevolazioni fiscali per i lavori atipici e per gli studenti lavoratori

Art.

Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i lavoratori atipici di età inferiore ai 40 anni

In via transitoria, per dodici mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto dell'abitazione principale da parte di giovani al di sotto dei 40 anni e titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato è fissata nella misura dell'1 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con lo scopo di disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti.

Riduzione delle aliquote IRPEF per gli studenti lavoratori

1. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo di imposta in corso e fino al terzo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.

123 - Disposizioni relative alla rivalutazione degli immobili di impresa e delle fondazioni bancarie

Art.

Rivalutazione immobili di impresa

I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e seguenti dell'articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

124 - Patto di famiglia e legittima

Art.

Art. 768-bis.

Nozione.

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo.

L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a

determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma.

L'accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all'articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del contratto.

Tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi

di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi.

Il terzo dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma.

Art. 768-ter.

Forma.

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater.

Partecipazione.

Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell'articolo 768-bis.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-bis.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore.

L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, questi può imputare alla suddetta liquidazione il valore di pregresse liberalità effettuate ai medesimi soggetti, rivalutata alla data del patto. In tal caso, tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies.

Vizi del consenso.

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'assegnatario, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione. L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies.

Rapporti con i terzi.

All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso soltanto il pagamento della somma prevista dal terzo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

Art. 768-octies.

Controversie.

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Legittima

Art. 536 c.c.

Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Art. 537 c.c.

Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi con le modalità e nella misura stabilite dall'art. 537 bis.

Art. 537 bis

Distribuzione testamentaria di parte della quota riservata ai figli

Ferma restando la quota di due terzi, collettivamente riservata ai figli dall'art. 537:

- a) la metà di essa dovrà in ogni caso dividersi in parti uguali tra tutti i figli
- b) l'altra metà potrà essere attribuita dal genitore, con apposita disposizione testamentaria, a uno o più di essi, anche in misura diversa rispetto agli altri.

Art. 538 c.c.

Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

Art. 542 c.c.

Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione della metà spettante

ai figli è effettuata con le modalità e nella misura stabilite dall'art. 537 bis alle lettere a) e b).

Art. 544 c.c.

Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia figli ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

125 - Norme per favorire il lavoro a tempo parziale

Art

Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

20 punti percentuali, in presenza di 4 figli;

I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:

di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.

Art.

Norme per favorire il lavoro a tempo parziale

Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e collaborazione domestica

Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo precedente, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 5.000 euro e l'importo di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i septies), del medesimo a DPR n. 917/1986, è elevato a 3.000 euro.

Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma precedente, in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote irpef di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ridotte:

di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

126- Venture Capital (in corso di redazione)